Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Mercoledì, 5 novembre 1924** — **Numero 258**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto-legge 17 ottobre 1924, n. 1620, relativo all'approvazione della Convenzione addizionale al Trattato di commercio e di navigazione tra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 23 ottobre 1924, vanno apportate le seguenti rettifiche in conformità del testo originale:

Allegato A.

ex 275 — ex-*a*: Scope di saggina 80	ex 275 — ex-*a*: Scope di saggina 180

Allegato B.

ex 396 — ex-*a*) — ex 1: *β* di più di 100, fino a 200 quint. 6 — 0.2	ex 396 — ex-*a*) — ex 1: *β* di più di 100, fino a 200 quint. 16 — 0.2
ex 437 — ex-*a* — ex 2. raccoglitori e filtri d'aria, in ghisa, ferro e rame; caldaie di mescolazione e chiarificazione dei sughi, per zuccherifici, diffusori, evaporatori e cristallizzatori per zuccherifici, refrigeranti per birrifici, macchine per germinazione dell'orzo e macchine per deacquificazione. per birrifici, del peso:	ex 437 — ex-*a* — ex 2. raccoglitori e filtri d'aria, in ghisa, ferro e rame; caldaie di mescolazione e chiarificazione dei sughi, per birrifici; diffusori, evaporatori e cristallizzatori per zuccherifici, refrigeranti per birrifici, macchine per germinazione dell'orzo e macchine per deacquificazione, del peso:

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile.

Sua Maestà il Re, su proposta del Ministro per l'Interno, in seguito al parere della Commissione istituita con Regio decreto 30 aprile 1851, nell'udienza del 23 ottobre 1924, ha fregiato con la medaglia d'oro al valor civile le persone sottonominate, in premio della coraggiosa e filantropica azione compiuta nel giorno e nel luogo sottoindicati:

Alla memoria di **ROSSI Mario**, l'8 giugno 1924, in Roma.

Con sublime coraggio ed altruismo s'avventurava in un pozzo nell'intento di recare soccorso ad un giovanetto accidentalmente cadutovi, che non dava più segni di vita; ma investito da gas mefitici miseramente periva; esempio mirabile di nobiltà d'animo e di solidarietà umana.

Alla memoria di **ONOFRI Umberto**, l'8 giugno 1924, in Roma.

Con magnanimo ardimento, incurante del pericolo, si avventurava in un pozzo per recar soccorso ad un giovanetto accidentalmente cadutovi e ad altro animoso che lo aveva preceduto nel tentativo di soccorso ed al pari del caduto non dava più segno di vita; ma, investito da gas mefitici miseramente periva; fulgido esempio di coraggio e di altruismo.

Alla memoria di **CICCOTTI Ignazio**, l'8 giugno 1924, in Roma.

Con magnanimo ardimento, incurante del pericolo, si avventurava in un pozzo per recar soccorso ad un giovanetto accidentalmente cadutovi e ad altri due animosi che lo avevano preceduto nel tentativo di soccorso ed al pari del caduto non davano più segno di vita; ma investito da gas mefitici miseramente periva; fulgido esempio di coraggio e di altruismo.

Alla memoria di **SCALI Pietro**, l'8 giugno 1924, in Roma.

Con magnanimo ardimento, incurante del pericolo, si avventurava in un pozzo per recar soccorso ad un giovanetto accidentalmente cadutovi e ad altri tre animosi che lo avevano preceduto nel tentativo di soccorso ed al pari del caduto non davano più segno di vita; ma investito da gas mefitici miseramente periva; fulgido esempio di coraggio e di altruismo.

Alla memoria di **CIMINELLI Domenico**, l'8 giugno 1924, in Roma.

Con magnanimo ardimento, incurante del pericolo, si avventurava in un pozzo per recar soccorso ad un giovanetto accidentalmente cadutovi e ad altri quattro animosi che lo avevano preceduto nel tentativo di soccorso ed al pari del caduto non davano più segno di vita; ma investito da gas mefitici miseramente periva; fulgido esempio di coraggio e di altruismo.

ROSA Pietro
ROSA Eugenio } manovali, l'8 giugno 1924, in Roma.

Con magnanimo ardimento, incurante del pericolo, si avventuravano in un pozzo per recar soccorso ad un giovanetto accidentalmente cadutovi e ad altri animosi che li avevano preceduti nel tentativo di soccorso ed al pari del caduto non davano più segno di vita; investiti però da gas mefitici venivano colti da asfissia e sarebbero certamente periti senza l'efficace intervento dei vigili.

Nella medesima udienza Sua Maestà il Re ha conferito la medaglia d'argento al valor civile alle sottonominate persone:

Alla memoria di **BOSO Maria**, aprile 1915-11 febbraio 1917, in Canal San Bovo (Trento).

Costante esempio di italianità, allo scoppiare della guerra Italo-Austriaca, sfidava pericoli e patimenti pur di cooperare con le sue deboli forze al trionfo della causa nazionale: condannata a due anni di carcere duro per aver favorito la fuga in Italia di un fratello, soldato nell'esercito austriaco, durante la prigionia contraeva un morbo che la trasse poi alla tomba, vittima eroica delle aspirazioni nazionali per le quali aveva lottato e sofferto.

Alla memoria di **CANGIANO Giuseppe**, il 29 agosto 1920, in Firenze.

Allo scopo di evitare un conflitto, che avrebbe potuto causare vittime innocenti, affrontava da solo una turba scalmanata di sovversivi in procinto di commettere atti di violenza e mentre tentava con la persuasione d'indurre i più facinorosi alla calma, veniva colpito a morte da un colpo di rivoltella sparatogli a bruciapelo da un anarchico.

PATRIZI Angelo, il 25 agosto 1922, in Castel di Tora (Roma).

Nonostante la sua tarda età, sprezzando il grave pericolo al quale si esponeva, gettavasi vestito nelle acque del fiume Turano riuscendo a trarre a riva un giovanetto che stava per annegarvi.

DE NICOLA Pietro, manovale, il 26 giugno 1923, in Roma.

Con generoso impulso lanciavasi nel Tevere e dopo viva lotta con la veloce corrente, riusciva a trarre in salvo alla riva una giovane gettatavisi a scopo suicida.

FINOTELLO Domenico, facchino, il 2 luglio 1923, in Loreo (Rovigo).

Dopo non lievi sforzi e con rischio della vita riusciva a trarre in salvo dalle profonde acque del canale di Loreo un ragazzo che, accidentalmente cadutovi, stava per annegare, dando prova di non comune coraggio ed altruismo.

FRANCESCHINI Fernando, di anni 11, il 28 luglio 1923, in Pianoro (Bologna).

Alle grida di un giovane in procinto di annegare, si gettava animosamente a nuoto nelle acque del torrente Savena e dopo non lievi sforzi riusciva a trarlo in salvo alla riva.

ROVEDA Angelo, di anni 16, il 3 agosto 1923, in Verona.

Coraggiosamente lanciavasi nelle acque dell'Adige, violente e profonde per recenti pioggie, e dopo lungo, pericoloso percorso a nuoto, riusciva a trarre in salvo una persona già travolta dalla corrente.

PRATO Luigi, meccanico, il 7 agosto 1923, in Alessandria.

Con ammirevole coraggio, vincendo parte a guado e parte a nuoto, la rapida e pericolosa corrente del Bormida, riusciva dopo non lievi sforzi a trarre in salvo una persona che era stata colta da malore mentre prendeva il bagno e correva imminente pericolo di annegare.

CASELLI Ottavio, colono, l'11 agosto 1923, in Rignano sull'Arno (Firenze).

Accorreva con ammirevole coraggio in soccorso di un amico che, avventuratosi in un punto pericoloso dell'Arno mentre prendeva il bagno, stava per annegare e vincendo la forte corrente e gli insidiosi gorghi, riusciva a trarlo in salvo.

DELGRANDE Ermete, guardiano società canottieri « Arona », il 15 agosto 1923, in Arona (Novara).

Con ammirevole coraggio gettavasi nelle acque del Lago Maggiore per recar soccorso a tre giovani che, per essersi capovolta l'imbarcazione nella quale trovavansi ed essendo inesperti al nuoto, stavano per annegare, e riusciva dopo reiterati sforzi nel suo generoso intento.

Alla memoria di **MORANDO Luigi**, milite della M. V. S. N., il 5 settembre 1923, in Cavazuccherina (Venezia).

Generosamente affrontava le insidiose acque del Sile per recar soccorso ad un compagno in procinto di annegare; ma avvinghiato disperatamente dal pericolante ed impedito nei movimenti, scompariva con esso nella profondità delle acque, vittima del suo nobile altruismo.

Alla memoria di **TEDESCHI Pantaleo**, operaio, il 12 ottobre 1923, in Bari.

Accorso alle grida di due operai che, intenti ai lavori di riparazione di una cisterna correvano grave pericolo di morire entro di essa asfissiati, sprezzante del pericolo si faceva calare nella cisterna per mezzo di una fune, nel nobile intento di trarre in salvo i pericolanti; ma per la rottura del troppo fragile sostegno cadeva anch'esso nel fondo ove per l'azione di gas mefitici miseramente periva.

Alla memoria di **BENCI Feliciano**, soldato nel 232° reggimento fanteria, il 13 novembre 1923, in Bolzano (Trento).

Con ammirevole abnegazione ed audacia, noncurante del pericolo, inoltravasi nelle acque gelide e perigliose dell'Isarco per salvare da sicura morte una donna gettatavisi a scopo suicida; ma vinto dalla corrente veniva travolto, rimanendo così vittima del suo sfortunato eroismo.

CIANELLI Arno, soldato 232° reggimento fanteria, il 13 novembre 1923, in Bolzano (Trento).

Scorto un compagno in procinto di essere travolto dalla corrente dell'Isarco in cui si era gettato per salvare una donna, si slanciava a sua volta nel fiume ed ingaggiava una viva lotta contro l'infido elemento; ma dopo reiterati sforzi doveva desistere dal tentativo di salvare il compagno essendo questo scomparso sotto le acque gelide e perigliose.

PETRINI Attilio, capitano dei RR. CC. } il 6 dicembre 1923,
GIACANELLA Pietro, carabiniere } in Rieti (Roma).

In occasione di una grave inondazione dei fiumi Turano e Velino, di notte, a cavallo, sotto la pioggia dirotta, esponendosi ad imminente pericolo di vita, avventuravansi in una zona allagata per soccorrere una famiglia la cui abitazione era in parte sommersa, riuscendo col concorso di altri volenterosi a portare in salvo i pericolanti; si portavano poscia in aiuto di altra persona in procinto di essere travolta dalle acque, ed immergendosi con le cavalcature nell'acqua alta m. 1.70 e piena di gorghi infidi, giungevano appena in tempo per porre in salvo anche quest'ultima dando alla popolazione atterrita nobilissimo esempio di coraggio e di altruismo.

MONSINI Giuseppe, operaio capo-draga, il 15 luglio-14 dicembre 1923, in Revere (Mantova).

In due diverse circostanze, con ammirevole coraggio, accorreva alle grida di soccorso della folla e, vestito com'era, si gettava nelle profonde acque del Po riuscendo con fatica a trarre in salvo una bambina ed una donna accidentalmente cadutevi.

CIUCCI Remo, selciarolo, il 5 febbraio 1924, in Roma.

Lanciavasi coraggiosamente nelle profonde ed insidiose acque del Tevere e dopo non breve percorso a nuoto, riusciva a trarre in salvo alla riva un individuo che vi si era gettato a scopo suicida.

CORPO DEI POMPIERI di Torino, il 16 marzo 1924, in Rocca Canavese (Torino).

Continuando una gloriosa secolare tradizione di nobili ardimenti, si prodigava eroicamente in un gravissimo incendio scoppiato in una fabbrica di fiammiferi che aveva già causato numerose vittime e nonostante l'imminente pericolo dello scoppio di un forte quantitativo di esplosivo che avrebbe provocato danni ingenti e nuove vittime, riusciva dopo grandi sforzi nell'opera di spegnimento.

TAVERI Giulio, allievo vigile del fuoco } l'8 giugno 1924 in Roma.
GENTILI Pietro, vigile del fuoco }

Volontariamente, prima che giungessero mezzi tecnici adatti e sebbene fosse stata già precisata la difficoltà del salvataggio ed il grave rischio di morte, legati ad una fune si facevano calare in un pozzo ove erano in precedenza scomparsi un ragazzo accidentalmente cadutovi, ed alcuni animosi scesi successivamente per tentare il salvataggio; ma colti da asfissia per l'azione di gas venefici, venivano estratti dal pozzo dai compagni.

Nella medesima udienza Sua Maestà il Re ha conferito la medaglia di bronzo al valor civile alle sottonominate persone:

MARCELLI Domenico, contadino, il 23 novembre 1921, in Vicalvi (Caserta).

Con ammirevole coraggio accorreva con una barca in aiuto di un contadino caduto nel lago Fibreno e dapprima sporgendosi dalla barca e poscia gettandosi in acqua, con l'aiuto della propria consorte riusciva a trarre in salvo il pericolante.

PANVINI ROSATI Giulio, Segretario di P. S., il 18 gennaio 1922, in Torino.

Prendeva volontariamente parte ad un pericoloso servizio di cattura di malviventi nel quale, affrontato coraggiosamente un temibile pregiudicato esponeva la propria vita a non lieve pericolo, venendo fatto segno a colpi di rivoltella e riportando due ferite alla mano destra.

BARBIERI rag. Carlo, il 6 maggio 1922, in Marostica (Vicenza).

In occasione della esplosione di un deposito di munizioni con coraggio ed iniziativa assumeva la direzione delle operazioni di circoscrizione e spegnimento delle munizioni incendiate, evitando gravi ed irreparabili danni alla città.

BONI Rodolfo, elettricista, il 25 ottobre 1922, in Firenze.

Affrontava a nuoto la forte corrente dell'Arno e, con suo non lieve rischio, riusciva a trarre in salvo alla riva una persona che, colpita da improvvisa alienazione mentale, si era gettata nel fiume.

STRAMBACI Luigi, carabiniere a piedi, il 9 dicembre 1922, in Lecce.

Dopo reiterati tentativi, durante i quali esponevasi a non lieve pericolo, riusciva a fermare col concorso di altri volenterosi un cavallo che, libero da ogni freno, erasi dato a corsa sfrenata lungo una via molto frequentata.

NERI Armando, commerciante, il 22 dicembre 1922, in Livorno.

Sebbene non pratico del maneggio, animosamente affrontava e, con sforzi non lievi riusciva a fermare un cavallo che, attaccato ad un carro, aveva preso la mano al conducente e si era dato a corsa sfrenata lungo le vie dell'abitato.

DEGLI EFFETTI Fausto, meccanico, il 26 gennaio 1923, in Roma.

Sebbene non pratico del maneggio affrontava coraggiasamente un cavallo che, attaccato ad una vettura pubblica, erasi imbizzarrito dandosi a pazza corsa in località molto frequentata e, dopo non lievi sforzi, riusciva a fermarlo.

POI Pietro, caporal maggiore 4° reggimento alpini, l'11 febbraio 1923, in Ivrea (Torino).

Si tuffava vestito nelle gelide acque del fiume Dora per trarre in salvo una ragazza che vi si era gettata a scopo suicida e dopo non pochi sforzi riusciva nel suo nobile intento.

PISTOLESI Renzo, commerciante, il 6 aprile 1923, in Spezia (Genova).

Sebbene non pratico del maneggio, animosamente affrontava un imbizzarrito cavallo datosi a corsa sfrenata per l'abitato trascinando un calesse ed afferrandolo per le briglie con energici strappi riusciva a fermarlo non senza riportare nella circostanza danno non lieve alla persona, essendo stato lanciato violentemente a terra dall'animale infuriato.

MARINELLI Romolo, Capo stazione Ferrovie dello Stato, il 12 aprile 1923, in S. Demetrio nei Vestini (Aquila).

Accortosi che un uomo, caduto tra il marciapiede e le ruote di un treno in movimento trovavasi in critica posizione, afferrava il pericolante e con fulminea mossa riusciva a trarlo in salvo.

PALMACCI Giuseppe, vice brigadiere dei Reali carabinieri, il 13 aprile 1923, in Roma.

Con sprezzo del pericolo lanciavasi alla testa di un cavallo datosi alla fuga, col pesante carro cui era attaccato in una frequentata via in discesa e dopo vigorosi sforzi riusciva a fermarlo.

BASILIO Agostino, di anni 14, il 17 aprile 1923, in Venezia.

Mosso da generoso altruismo si gettava vestito nelle acque del Rio della Tana per trarre in salvo un bambino in procinto di annegare; ma afferrato da questi e paralizzato nei movimenti avrebbe corso esso stesso grave pericolo di morte senza il pronto intervento di altro animoso.

DEVOTI Sante, fornaciaio, il 20 aprile 1923, in Milano.

Sebbene poco esperto del nuoto lanciavasi vestito nelle profonde acque del Naviglio riuscendo dopo non lievi sforzi, a trarre in salvo un ragazzo di stava per affogare.

TALINI Giacomo, agente municipale, il 30 aprile 1923, in Siena.

Con ammirevole slancio altruistico si avventurava in una ripida scarpata dal ciglio della quale un bambino, rimasto impigliato in alcuni arbusti, correva pericolo di precipitare da un'altezza di 20 metri e con difficile audace manovra, spingendosi bocconi, riusciva a trarre in salvo il pericolante.

FONTANA Giovanni, commerciante, il 5 maggio 1923, in Avezzano (Aquila).

Lanciavasi coraggiosamente alla testa di un cavallo che attaccato ad un biroccino nel quale trovavasi un ragazzo, erasi dato a corsa sfrenata attraverso località molto frequentata e dopo essere stato trascinato per tratto non breve riusciva a fermarlo evitando disgrazie ai passanti.

PERINI Giovanni, meccanico, l'8 maggio 1923, in Brescia.

Sebbene non pratico del maneggio affrontava un cavallo imbizzarrito attaccato ad un carretto, datosi alla fuga per le vie dell'abitato e dopo essere stato trascinato per qualche metro, riusciva nel suo coraggioso intento.

ABRAM Andrea, soldato 7° reggimento bersaglieri, l'8 maggio 1923, in Brescia.

Animosamente tentava afferrare le redini di un cavallo che, attaccato ad un carretto, erasi imbizzarrito dandosi a pazza corsa per l'abitato; ma perduto l'equilibrio, mentre cervava salire sul veicolo, cadeva a terra riportando grave danno alla persona.

SCHIAVI Alberto, custode del Club Canottieri del Tevere, il 9 maggio 1923, in Roma.

Con lodevole iniziativa accorreva con una piccola imbarcazione in soccorso di un uomo, gettatosi nel Tevere a scopo suicida e, poscia raggiuntolo a nuoto, col concorso di altri volenterosi riusciva a trarlo in salvo.

PAOLIERI Augusto, orefice, il 9 maggio 1923, in Firenze.

Da un'altezza di nove metri, sprezzando ogni pericolo, lanciavasi nelle acque dell'Arno per salvare una donna che aveva tentato di suicidarsi e con l'aiuto di una imbarcazione accorsa riusciva nel generoso intento.

PEVERELLI Ernesto, di anni 14, il 9 maggio 1923, in Sospirolo (Belluno).

Con generoso impulso lanciavasi nelle profonde ed insidiose acque di un laghetto per correre in soccorso di un ragazzo accidentalmente cadutovi e dopo affannose ricerche riusciva a rintracciarlo e, con non lievi sforzi, a trarlo in salvo alla riva.

CIARDI Bruno, vigile urbano, il 12 maggio 1923, in Firenze.

Sprezzando il pericolo, vestito come si trovava, lanciavasi nelle profonde acque dell'Arno e dopo non lievi sforzi riusciva a trarre in salvo un fanciullo accidentalmente cadutovi.

QUARANTA Ascanio, meccanico, il 13 maggio 1923, in Polesella (Rovigo).

Gettavasi semivestito nelle profonde ed insidiose acque del Po e, dopo sforzi non lievi, riusciva a trarre in salvo una bambina accidentalmente cadutavi che, senza il suo intervento, sarebbe indubbiamente perita.

MONTEVERDI Luigi, contadino, invalido di guerra, il 13 maggio 1923, in Pieve San Giacomo (Cremona).

Accorso con altri volenterosi per domare un incendio sviluppatosi di notte in una casa e porgere aiuto a numerose persone che correvano imminente pericolo di morte, penetrava una prima volta in una stanza già invasa dalle fiamme riuscendo a salvare un bambino di anni otto; ripeteva quindi il generoso tentativo per salvare un altro bambino, ma sul punto di riuscire nel nobile intento sarebbe rimasto vittima delle fiamme se non fosse stato soccorso da altro animoso.

GEREVINI Luigi, contadino, il 13 maggio 1923, in Pieve S. Giacomo (Cremona).

Accorso con altri volenterosi per domare un incendio sviluppatosi di notte nella casa di un contadino e porgere aiuto a numerose persone che correvano imminente pericolo di morte, dall'alto di una scala a piuoli protendendosi, attraverso una finestra, in una stanza invasa dal fuoco riusciva a salvare dalle fiamme una bambina che senza il suo intervento sarebbe certamente perita.

GHISOLFI Luigi, soldato 6° reggimento bersaglieri, il 18 maggio 1923, in Bologna.

Gettavasi semivestito nelle acque del Canale di Reno e dopo notevoli sforzi ed esponendosi a non lieve pericolo riusciva a trarre in salvo una donna accidentalmente cadutavi.

GELATI Priano, operaio, il 18 maggio 1923, in Reggio Emilia.

Riportava grave danno alla persona nel generoso tentativo di fermare un cavallo, attaccato ad un biroccio, che si era dato a pazza corsa attraverso località molto frequentate.

CESARO Francesco, il 21 maggio 1923, in S. Antimo (Napoli).

Con spirito di abnegazione lanciavasi in soccorso di un bambino che stava per essere investito dal tram riuscendo con mossa fulminea a trarlo in salvo.

STACCIOLI Giov. Battista, esercente, il 23 maggio 1923, in Vicchio (Firenze).

Veduto un contadino che stava per affogare nel fiume Sieve, si gettava coraggiosamente in acqua e dopo molti sforzi e con grave pericolo della vita riusciva a trarlo a salvamento.

VENTURELLI Pietro, contadino, il 24 maggio 1924, in Vello (Brescia).

Vestito come si trovava lanciavasi nelle profonde acque del lago d'Iseo e dopo non breve percorso a nuoto riusciva, con suo pericolo, a trarre in salvo alla riva una persona che stava per annegare.

ATZENI Luigi, brigadiere dei RR. CC. } il 30 maggio 1923, in Va-
GERBI Antonio, meccanico } rallo Sesia (Novara).

Con non comune coraggio sfidavano con una imbarcazione la furia e le insidie di un torrente per recar soccorso a quattro persone rimaste bloccate in una casa colonica, e dopo lunga pericolosa azione, durante la quale dovevano affrontare a nuoto la furia della corrente, riuscivano a trarre in salvo i pericolanti.

BONACCI Aldo, soldato automobilista, il 31 maggio 1923, in Pola.

Con sprezzo del pericolo penetrava per ben tre volte in un garage invaso dalle fiamme e, malgrado avesse riportato non lievi ustioni alle mani, riusciva a recuperare tre autocarri che senza il suo intervento sarebbero rimasti distrutti.

CASTELLETTA Luigi Carlo, soldato 15° reggimento artiglieria campagna, il 4 giugno 1923, in Reggio Emilia.

Accortosi che due cavalli attaccati ad un carro d'artiglieria, privi del conducente, eransi dati a corsa precipitosa attraverso l'abitato, animosamente li affrontava, e afferratili per le redini, tentava fermarli; ma, travolto dalla furia degli animali, riportava gravi ferite.

SARROCCHI Giulio, schermitore, il 5 giugno 1923, in Roma.

Con ammirevole prontezza e sprezzo del pericolo affrontava un cavallo datosi a corsa sfrenata in una delle principali e frequentate vie della città e, dopo essere stato trascinato dall'animale imbizzarrito, per un certo tratto, riusciva a farlo cadere senza però evitare di venire esso stesso travolto nella caduta e riportando una distorsione al ginocchio destro.

LEOPARDI Tito, portiere del Policlinico, il 12 giugno 1923, in Roma.

Dopo notevoli sforzi, durante i quali esponevasi a serio pericolo, riusciva a fermare due robusti cavalli d'artiglieria, trascinanti un'ambulanza, datisi a corsa precipitosa in località molto frequentate, ed evitava col suo intervento probabili disgrazie.

CAMPIOLI Onofrio, macellaio, il 17 giugno 1923, in Modena.

Con generoso intervento affrontava a nuoto le pericolose acque del canale Pelusia riuscendo a trarre in salvo un bambino accidentalmente cadutovi.

BORETTI Giuseppe, vigile urbano, il 20 giugno 1923, in Firenze.

Sebbene non pratico del maneggio affrontava risolutamente un cavallo attaccato ad un carrozzino datosi a fuga precipitosa per l'abitato, e dopo essere stato trascinato per non breve tratto riusciva a fermarlo evitando sicure disgrazie.

DE LEO Domenico, carabiniere, il 22 giugno 1923, in Taranto.

Con generoso ardimento affrontava un cavallo che, imbizzarritosi, si era dato a corsa precipitosa lungo le vie della città e benchè trascinato per non breve tratto riusciva a fermarlo, salvando da grave pericolo il conducente e scongiurando possibili investimenti.

RISSO Renzo, Regia Guardia di Finanza, il 26 giugno 1923, in Lavena (Como).

Accorreva in soccorso di una bambina investita dalle fiamme e strappandole le vesti e spegnendole indosso il fuoco tentava, con suo danno non lieve, di salvarla senza però riuscire nel generoso intento.

TORSELLO Salvatore, contadino, il 30 giugno 1923, in Alessano (Lecce).

Accorso alle grida di aiuto di numerosi spettatori, senza indugio, pur senza disporre di mezzi idonei, coraggiosamente si calava in un pozzo ove una bambina era accidentalmente caduta e dopo molti sforzi riusciva a trarla in salvo.

GUBEI Guido, soldato 36° reggimento fanteria } il 1° luglio 1923,
STOCCO Antonio, soldato 36° regg. fanteria } in Bologna.

Con generoso slancio, si gettavano a nuoto in soccorso di due persone che stavano per annegare nelle insidiose acque di un torrente e riuscivano a trarle entrambe in salvo alla riva.

TAVERNINI Lina, casalinga, il 5 luglio 1923, in Nago Tarbole (Trento).

Accortosi che un bambino accidentalmente caduto nel Garda stava per annegare, completamente vestita scendeva in acqua ed a guado raggiunto il pericolante, con grandi sforzi riusciva a trarlo in salvo alla riva.

MONCELLI Giovanni, agente municipale, il 6 luglio 1923, in Foggia.

Audacemente calavasi per mezzo di una corda in un profondo pozzo dove una donna erasi gettata a scopo suicida e, dopo supremi sforzi riusciva a trarla in salvo.

MORTARINO Federico, meccanico, il 7 luglio 1923, in Novara.

Mosso da generoso impulso, vestito come si trovava, lanciavasi nelle profonde e veloci acque di un canale riuscendo a trarre in salvo una bambina che stava per annegare.

SPADA Ignazio, maresciallo dei Reali Carabinieri, il 7 luglio 1923, in Linguaglossa (Catania).

Dando prova di sprezzo del pericolo si slanciava alla testa di un mulo imbizzarrito che, attaccato ad un calessino, erasi dato a corsa sfrenata nelle vie dell'abitato e dopo non lievi sforzi, durante i quali riportava lievi ferite, riusciva a fermarlo, evitando sicure disgrazie ai passanti.

CASTIGLIA Giuseppe, appuntato dei Reali Carabinieri, il 10 luglio 1923, in Bondeno (Ferrara).

Si slanciava coraggiosamente per salvare una donna che mentre camminava lungo la linea ferroviaria, erasi repentinamente gettata sotto un treno in corsa, ma investito violentemente dalla locomotiva riportava gravi lesioni senza riuscire nel suo altruistico intento.

GOZZOLI Costantino, soldato 6° raggruppamento trasporti, il 18 luglio 1923, in Firenze.

Accortosi, mentre prendeva un bagno nell'Arno, che un compagno stava per essere travolto dalla corrente, accorreva a nuoto in suo soccorso e vincendo le insidie del fiume riusciva, dopo non lievi sforzi, a trarlo in salvo.

CORTINOVIS Oliva, di anni 16, il 18 luglio 1923, in Scanzo (Bergamo).

Sebbene inesperta nel nuoto vestita come si trovava lanciavasi coraggiosamente nelle insidiose acque della roggia Borgogna e con suo pericolo riusciva a sottrarre da certa morte un bambino accidentalmente cadutovi.

CERASO Enrico, pompiere, il 24 luglio 1923, in Catania.

Con fulminea mossa, noncurante del grave pericolo cui si esponeva, strappava da certa morte un proprio superiore che durante le operazioni di spegnimento di un incendio era stato investito dalla corrente elettrica di un filo conduttore.

FERRO Silvio, studente, il 25 luglio 1923, in Cerro Tanaro (Alessandria).

Accortosi che un suo coetaneo si dibatteva nelle acque del Tanaro e stava per affogare, non esitava a gettarsi in suo aiuto e dopo sforzi non scevri da pericolo riusciva a trarlo in salvo alla riva.

MAZZONI Attilio, ferroviere, il 26 luglio 1923, in Parma.

Con fulminea decisione lanciavasi verso una persona caduta bocconi su di un binario mentre sopraggiungeva un treno e sollevatola di peso riusciva a trarla in salvo nell'attimo in cui la locomotiva gli sfiorava la persona.

COCCIOLETTI Alfredo, vetturino, il 28 luglio 1923, in Roma.

Visto un giovanetto che stava per essere travolto dalla corrente dell'Aniene, coraggiosamente tuffavasi vestito nel fiume, riuscendo, con notevoli sforzi, a trarre in salvo alla riva il pericolante.

FERRARIO Giovanni, facchino, il 28 luglio 1923, in Magenta (Milano).

Spinto da nobile impulso lanciavasi sotto un treno in manovra per recar soccorso ad un giovanetto che, investito dal treno stesso, era rimasto impigliato con gli abiti in un asse di un carro, e con pericolosa manovra riusciva dopo molti sforzi nel generoso intento di trarlo in salvo.

REGGIANI Carlo, birocciaio, il 28 luglio 1923, in Nonantola (Modena).

Scorta una bambina in procinto di annegare nel canale denominato « Signora » senza indugio si gettava vestito in acqua ed a nuoto riusciva a trarre in salvo la pericolante.

QUECCHIA Pietro, di anni 12, il 1° agosto 1923, in Salò (Brescia).

Con generoso impulso lanciavasi nelle profonde acque del Lago di Garda riuscendo a trarre in salvo un bambino accidentalmente cadutovi.

NANETTI Cesare, custode del cimitero, il 3 agosto 1923, in S. Giorgio in Piano (Bologna).

Con non comune coraggio slanciavasi alla testa di un cavallo che, attaccato ad un biroccio si era dato a corsa sfrenata e sebbene sanguinante e contuso per essere stato travolto dal veicolo, si attaccava alle redini lasciandosi trascinare per un bel tratto, finchè il cavallo non rallentava la corsa in modo da poter essere agevolmente fermato da altri animosi accorsi.

USSEGLIO Dante, studente, il 3 agosto 1923, in Spigno Monferrato (Alessandria).

Coraggiosamente accorreva a nuoto in soccorso di un ragazzo che stava per affogare nelle acque del Bormida e malgrado fosse stato avvinghiato disperatamente dal pericolante e paralizzato nei movimenti, riusciva dopo molti sforzi a trarlo in salvo.

ANDREIS Ferruccio, il 5 agosto 1923, in Malcesine (Verona).

Lanciavasi completamente vestito nelle profonde acque del Lago di Garda riuscendo a trarre in salvo un bambino che, cadutovi, stava per annegare.

ZANIBONI Renato, il 9 agosto 1923, in Casalecchio di Reno (Bologna).

Animosamente tuffavasi in un laghetto dove una persona stava per annegare e riusciva, non senza suo pericolo, a trarla in salvo alla riva.

ISACCHINI Dino, allievo sottufficiale, l'11 agosto 1923, in Ponti sul Mincio (Mantova).

Vincendo la rapida corrente del Mincio riusciva a raggiungere a nuoto, e vestito com'era, un ragazzo in procinto di annegare e dopo sforzi non lievi lo traeva in salvo alla riva.

NEVONE Pasquale, fanalista, l'11 agosto 1923, in Terracina (Roma).

Sprezzante del pericolo si lanciava contro un cavallo che, trascinando un carretto erasi dato a fuga precipitosa lungo una via dell'abitato e dopo essere stato trascinato per lungo tratto, con grande sforzo riusciva a farlo deviare e stramazzare, evitando così possibili disgrazie.

DISSETTE Artidoro, barbiere, il 12 agosto 1923, in Loreo (Rovigo).

Dopo supremi, reiterati sforzi, durante i quali esponevasi a non lieve pericolo, riusciva a trarre in salvo un giovanetto che stava per annegare nelle acque del Naviglio.

CAPOLEONI Giuseppe, studente, il 13 agosto 1923, in Capannori (Lucca).

Gettavasi risolutamente nelle profonde acque del Rio Casale e dopo non breve percorso a nuoto, riusciva a trarre alla riva un suo coetaneo che, cadutovi, stava per affogare.

DALLA FAVERA Antonio, operaio, il 15 agosto 1923, in Alano di Piave (Belluno).

Accortosi che un uomo veniva travolto dalle acque del Piave, lanciavasi coraggiosamente nel fiume e dopo aver percorso a nuoto non breve tratto, riusciva a trarre in salvo il pericolante.

DEAMOLI Enrico, facchino, il 17 agosto 1923, in Peschiera (Verona).

Gettavasi completamente vestito nelle acque del canale interno del Mincio, riuscendo a trarre in salvo un bambino che, caduto dalla banchina, stava per affogare.

CERESA Angelo, contadino, il 23 agosto 1923, in Barghe (Brescia).

Vestito com'era non esitava a lanciarsi nelle impetuose acque di un canale per recar soccorso ad una donna accidentalmente cadutavi e dopo lunghi, pericolosi sforzi, riusciva a spingerla in salvo alla riva.

AIMAR Matteo, operaio, il 24 agosto 1923, in S. Damiano Macra (Cuneo).

Accortosi che il proprio ingegnere attardatosi per osservare gli effetti dello scoppio di una conduttura idraulica, era rimasto investito dalla frana causata dallo scoppio stesso, non esitava ad accorrere sul luogo e noncurante del grave pericolo di rimanere a sua volta travolto dal materiale che continuava a precipitare, lo afferrava già privo di sensi e riusciva a trascinarlo in salvo.

PIANA Angelo, impiegato comunale, il 24 agosto 1923, in Montecchio Maggiore (Vicenza).

Accortosi che un operaio, impigliato nei fili elettrici aveva perduto i sensi perchè investito dalla corrente ad alta tensione ed era rimasto sospeso all'altezza di cinque metri, con magnifico slancio non esitava a raggiungerlo con una scala a piuoli ed esponendosi a grave pericolo, riusciva a liberarlo dal groviglio di fili: perduto però l'equilibrio, precipitava col salvato al suolo riportando gravi contusioni.

CAMILLONE Venanzio, guardia municipale, il 25 agosto 1923, in Catania.

Affrontava un cavallo che, attaccato ad una carrozza da nolo sulla quale stavano il vetturino e due passeggeri, erasi dato a corsa precipitosa e dopo sforzi non lievi, durante i quali riportava una distorsione ad un piede, riusciva a fermarlo evitando possibili danni alle persone.

TANAS Salvatore, Capo stazione Ferrovie dello Stato, il 29 agosto 1923, in Solero (Alessandria).

Lanciavasi in soccorso di una giovinetta rimasta esitante tra i binari mentre stava per sopraggiungere un convoglio e con rapida mossa riusciva a spingerla fuori pericolo mentre la locomotiva in corsa gli sfiorava la persona.

ROMEO Nicola, maresciallo dei Reali Carabinieri, il 31 agosto 1923, in Siena.

Si slanciava coraggiosamente alla testa di un cavallo datosi a fuga precipitosa nelle vie della città e con non pochi sforzi riusciva a fermarlo evitando così possibili disgrazie.

FERRARO dott. Raffaele, vice commissario di P. S., il 2 settembre 1923, in Marino (Roma).

Con presenza di spirito e sprezzo del pericolo, riusciva a trarre in salvo una bambina che stava per essere travolta da alcuni ciclisti partecipanti ad una gara; ma investito da uno dei concorrenti, riportava non lievi lesioni.

MELPIGNANO Angelo, tenente di fanteria, l'8 settembre 1923, in Ferrara.

Affrontava arditamente un cavallo che, attaccato ad un carretto, erasi dato a fuga precipitosa lungo le vie della città e dopo notevoli sforzi riusciva a fermarlo salvando da sicuri danni una donna che trovavasi sul veicolo ed evitando probabili investimenti.

PRIORESCHI Carlo, capo squadra M. V. S. N., il 2 settembre 1923, in Pistoia (Firenze).

Dopo reiterati pericolosi tentativi riusciva a fermare un cavallo datosi a corsa sfrenata per l'abitato col calesse cui era attaccato, evitando, col suo generoso intervento, probabili disgrazie.

ARNOLDO Adriano, sotto capo dei vigili del fuoco, il 14 settembre 1923, in Venezia.

Gettavasi completamente vestito nel Rio dei Carmini e dopo considerevoli sforzi, riusciva a trarre in salvo un bambino che accidentalmente caduto in acqua, sarebbe certamente perito senza il suo coraggioso intervento.

ROSSI Ranieri, capo squadra ferroviario, il 16 settembre 1923, in Pisa.

Accortosi che una donna, con un bambino in braccio, correva serio pericolo di essere investita da un treno sopraggiungente, sprezzante del pericolo lanciavasi in suo aiuto e, sollevatala di peso, la traeva in salvo nel momento in cui la locomotiva sfiorava entrambi.

MASINI Cesare, commerciante, il 18 settembre 1923, in Reggio Emilia.

Affrontava animosamente un cavallo attaccato ad un carro che, imbizzarritosi, correva precipitosamente lungo una delle principali e frequentate vie della città, minacciando seriamente la incolumità dei passanti, riuscendo, dopo non lievi sforzi a fermarlo.

CRIVELLINI Giovanni, vigile urbano, il 22 settembre 1923, in Venezia.

Vestito come si trovava non esitava a lanciarsi, a nuoto, in soccorso di una donna in procinto di annegare in un canale e dopo non lievi sforzi, riusciva a trarla in salvo.

BORTOLOTTI Francesco, operaio, il 30 settembre 1923, in Gargnano (Brescia).

Con nobile slancio, incurante del grave pericolo cui si esponeva, lanciavasi completamente vestito nel Lago di Garda per recar soccorso ad una donna cadutavi accidentalmente e dopo viva lotta con la pericolante che lo aveva avvinghiato, riusciva, col pronto intervento di altro animoso, nel suo generoso intento.

OTTINO Giustina, operaia, il 1° ottobre 1923, in Crescentino (Novara).

Incurante del pericolo scendeva in una botte per soccorrere un giovane, suo nipote, che, colpito dall'azione dell'anidrite carbonica, correva pericolo di morte, ma investita dai gas sarebbe anch'essa perita senza il pronto intervento di altro animoso.

GAY Andrea, operaio il 1° ottobre 1923, in Crescentino (Novara).

Avvertito che entro una grossa botte correvano pericolo di morire asfissiati, un giovanetto ed una zia di questo accorsa in suo soccorso, senza indugio, incurante del pericolo, penetrava anch'esso nella botte e riusciva a porre in salvo la donna, poscia colpito a sua volta dall'azione dei gas, cadeva nel fondo e sarebbe rimasto vittima del suo altruismo senza il pronto intervento di altri accorsi.

GALLI Alfonso, salumiere, il 4 ottobre 1923, in Modena.

Lanciavasi vestito, nelle acque del Naviglio riuscendo, dopo non lievi sforzi, a trarre in salvo un fanciullo accidentalmente cadutovi.

MARCHIORI Giuseppe, di anni 12, l'8 ottobre 1923, in Cittadella (Padova).

Accortosi che una bambina di anni 3 caduta accidentalmente in una roggia attraversante l'abitato stava per essere travolta dalla corrente, si gettava coraggiosamente in acqua vestito, riuscendo non senza faticosi sforzi a raggiungerla, afferrarla e trarla in salvo.

GIRARDI Ginò, il 13 ottobre 1923, in Venezia.

Si gettava vestito nelle acque di un canale al soccorso di un bambino che, accidentalmente cadutovi, era in procinto di affogare e raggiunto a nuoto il pericolante, con non lievi sforzi lo traeva in salvo.

CELLERINO Giovanni, fornaciaio, il 30 ottobre 1923, in Alessandria.

Quantunque inesperto del nuoto, si gettava vestito nelle acque del canale Carlo Alberto al soccorso di un bambino di tre anni accidentalmente cadutovi e, camminando con l'acqua sino alla gola, sul fondo melmoso, riusciva a raggiungere ed a salvare il pericolante.

PARIGI Guido, verificatore daziario, il 30 ottobre 1923, in Firenze.

Noncurante del pericolo si lanciava al collo di un cavallo imbizzarrito che erasi dato a precipitosa fuga, e dopo reiterati sforzi, riusciva a ridurlo all'impotenza ed a fermarlo.

BOCCOLINI Franco, soldato 232° reggimento fanteria, il 13 novembre 1923, in Bolzano (Trento).

Scorta una donna che gettatasi nell'Isarco a scopo suicida veniva travolta dalla corrente impetuosa, seguiva dalla riva il corpo della predetta, gettavasi poi arditamente nel fiume e sfidando la violenza delle acque, riusciva ad afferrare la pericolante e, con l'aiuto di altro coraggioso, a trarla a riva ancora vivente.

DALLA BANCA Pietro, il 24 novembre 1923, in Firenze.

Sprezzante del pericolo cui andava incontro, affrontava e riusciva a fermare un cavallo in fuga che, col veicolo cui era attaccato, minacciava d'investire un automobile del corteo dei Reali di Spagna.

TRUSSARDI Luigi, bracciante, il 12 dicembre 1923, in Ponte Nossa (Bergamo).

Coraggiosamente lanciavasi in soccorso di un giovanetto che stava per annegare nel fiume Serio e dopo sforzi non lievi, riusciva a trarre a riva il pericolante, salvandolo da sicura morte.

MERITANO Michele, elettricista, il 27 dicembre 1923, in Peschiera (Verona).

Lanciavasi vestito nel canale del Mincio, riuscendo a trarre in salvo un bambino che, caduto accidentalmente in acqua, trasportato dalla corrente era in procinto di annegare.

SANTOVITO Raffaele, maresciallo capo della Regia Guardia di Finanza, il 10 gennaio 1924, in Roma.

Con lodevole coraggio affrontava e riusciva a fermare un cavallo imbizzarrito che, gettato a terra il conducente, erasi dato a corsa sfrenata con grave pericolo dei passanti.

BARSUGLIA Dario Gino, contabile, l'11 gennaio 1924, in Fino Mornasco (Como).

Fra la trepidazione e l'ammirazione degli astanti, visto che una ragazza correva imminente pericolo d'essere investita da un treno, incurante del grave rischio a cui esponevasi, lanciavasi per trarre in salvo la medesima correndo serio pericolo di essere anch'egli travolto dal convoglio sopraggiungente.

GIULIANO Francesco, brigadiere inquirente Reali Carabinieri specializzati, il 12 gennaio 1924, in Roma.

Coraggiosamente si gettava alla testa di un cavallo che attaccato ad un carrozzino senza conducente, erasi dato a fuga precipitosa lungo una via molto frequentata e dopo essere stato trascinato per tratto non breve, riusciva a fermare l'imbizzarrito animale, evitando possibili disgrazie ai passanti e riportando nell'occasione lievi ferite.

MAI Riccardo, barcaiuolo, il 1° febbraio 1924, in Bomporto (Modena).

Con ammirevole coraggio lanciavasi, vestito com'era, nelle profonde acque del Panaro, riuscendo dopo lunghi sforzi a trarre in salvo un uomo che erasi gettato nel fiume a scopo suicida.

GAMBACCINI Renato, rappresentante, il 9 marzo 1924, in Firenze.

Si slanciava risolutamente al collo di un cavallo datosi a fuga precipitosa lungo vie molto frequentate e, dopo essere stato trascinato per tratto non breve, riusciva a fermarlo evitando, non senza proprio danno, disgrazie ai numerosi passanti.

GIGLI Francesco, vigile urbano, il 9 marzo 1924, in Firenze.

Si slanciava risolutamente al collo di un cavallo datosi a fuga precipitosa, lungo vie molto frequentate, nell'intento di fermarlo; ma dopo essere stato trascinato per tratto non breve, inciampava e cadeva a terra riportando contusioni.

MAERO Chiaffredo, mutilato di guerra, il 26 aprile 1924, in Revello (Cuneo).

Sebbene mutilato della mano sinistra e mancante di una gamba, coraggiosamente affrontava un cavallo che, attaccato ad un calesse erasi dato a precipitosa fuga per vie molto affollate e dopo viva lotta con l'infuriato animale, riusciva a fermarlo evitando possibili disgrazie.

LUCIDERA Libero, ginnasta, il 27 maggio 1924, in Peschiera (Verona).

Gettavasi a nuoto, completamente vestito, nelle acque del Mincio riuscendo, dopo non pochi sforzi, a trarre in salvo un bambino di anni otto che, caduto accidentalmente nel fiume, senza il suo aiuto sarebbe senza dubbio perito.

S. E. il Ministro dell'Interno ha quindi premiato con attestato di pubblica benemerenza:

CHIANTORNE Federico, sottocapo torpediniere, per l'azione filantropica compiuta il 9 marzo 1919, in Venezia.

GREGUCCI Angela, ricevitrice postelegrafica, per l'azione filantropica compiuta il 23 gennaio 1921, in Ceglie Messapico (Lecce).

LAFACE Carmelo, per l'azione filantropica compiuta il 9 luglio 1921, in Palizzi (Reggio Calabria).

IACOVITTI Arcangelo, elettricista, per l'azione filantropica compiuta il 22 marzo 1922, in Massa d'Albe (Aquila).

IPPOLITI Domenico, per l'azione filantropica compiuta il 22 marzo 1922, in Massa d'Albe (Aquila).

ACQUAVIVA Federico, sotto-capo stazione ferrovie dello Stato, per l'azione filantropica compiuta il 7 aprile 1922, in Annone Veneto (Venezia).

SOLARI cav. Luigi, per l'azione filantropica compiuta il 30 aprile 1922, in S. Colombano Certenoli (Genova).

PELLEGRINO Nicolò, per l'azione filantropica compiuta il 18 ottobre 1922, in Marsala (Trapani).

LICARI Melchiorre, per l'azione filantropica compiuta il 18 ottobre 1922, in Marsala (Trapani).

PATRESE Emilio, guardiafili telegrafico, per l'azione filantropica compiuta il 1° dicembre 1922, in Rovigo.

MADARO Vincenzo, maresciallo capo dei Reali Carabinieri, per l'azione filantropica compiuta il 9 dicembre 1922, in Lecce.

SCHIRINZI Pietro, per l'azione filantropica compiuta il 9 dicembre 1922, in Lecce.

SPEDICATO Serafino, stalliere, per l'azione filantropica compiuta il 9 dicembre 1922, in Lecce.

TITTONI Pietro, falegname, per l'azione filantropica compiuta il 25 marzo 1923, in Landiona (Novara).

MORETTI Oreste, vetturino, per l'azione filantropica compiuta il 31 marzo 1923, in Firenze.

CARDELLI Pericle, vigile urbano, per l'azione filantropica compiuta il 7 aprile 1923, in Roma.

MASSARA Carlo, facchino, per l'azione filantropica compiuta il 17 aprile 1923, in Venezia.

ABRATE Arturo, di anni 7, scolaro, per l'azione filantropica compiuta il 4 maggio 1923, in Dronero (Cuneo).

FALCO Giuseppe, di anni 8, scolaro, per l'azione filantropica compiuta il 4 maggio 1923, in Dronero (Cuneo).

VANNUCCI Pietro, maresciallo dei Reali Carabinieri, per l'azione filantropica compiuta il 13 maggio 1923, in Pieve San Giacomo (Cremona).

RINALDI Adelmo, soldato 2° battaglione pontieri, per l'azione filantropica compiuta il 28 maggio 1923, in Verona.

BRANCHI Giglio, per l'azione filantropica compiuta il 29 maggio 1923, in Felino (Parma).

CASSANI Gaetano, per l'azione filantropica compiuta il 29-30 maggio 1923, in Castiglione d'Ossola (Novara).

SACCO Antonio, per l'azione filantropica compiuta il 1° giugno 1923, in Sanremo (Porto Maurizio).

RUSSO Donato, vice commissario di P. S., per l'azione filantropica compiuta il 2 giugno 1923, in Milano.

DORMIO Cosimo, milite della M. V. S. N., per l'azione filantropica compiuta il 4 giugno 1923, in Monopoli (Bari).

MANZI Cesare, maresciallo dei Reali Carabinieri, per l'azione filantropica compiuta il 5 giugno 1923, in Vestone (Brescia).

MIGLIAVACCA Mario, viaggiatore, per l'azione filantropica compiuta l'11 giugno 1923, in Abbiategrasso (Milano).

COLANICCHIA Pietro, carrettiere, per l'azione filantropica compiuta il 13 giugno 1923, in Roma.

PELIZZONI Giovanni, vigile urbano, per l'azione filantropica compiuta il 15 giugno 1923, in Milano.

CANDELORO Donato, vigile del fuoco, per l'azione filantropica compiuta il 16 giugno 1923, in Messina.

PETRINI Costantino, contadino, per l'azione filantropica compiuta il 28 giugno 1923, in Castiglione Tinella (Cuneo).

BALLEGGI Orlando, operaio, per l'azione filantropica compiuta il 1° luglio 1923, in Bologna.

RUBINO Francesco, guardia municipale, per l'azione filantropica compiuta il 5 luglio 1923, in Catania.

MANGANO Giuseppe, guardia municipale, per l'azione filantropica compiuta il 5 luglio 1923, in Catania.

CROCE Giuseppe, aspirante guardia municipale, per l'azione filantropica compiuta il 7 luglio 1923, in Torino.

BINI Alberto, esercente, per l'azione filantropica compiuta il 12 luglio 1923, in Milano.

CORTESI Geremia, caffettiere, per l'azione filantropica compiuta il 17 luglio 1923, in Lovere (Bergamo).

ORTENZI Nicola, barcaiuolo, per l'azione filantropica compiuta il 17 luglio 1923, in Roma.

MARIANI cav. Ettore, maresciallo maggiore di cavalleria, per l'azione filantropica compiuta il 28 luglio 1923, in Cuneo.

RICCI rag. Gualtiero, per l'azione filantropica compiuta il 29 luglio 1923, in Roma.

BERRETTA Angelo, per l'azione filantropica compiuta il 3 agosto 1923, in Verona.

DE VITO Gaetano, vice segretario di P. S., per l'azione filantropica compiuta il 13 agosto 1923, in S. Bartolomeo in Galdo (Benevento).

PERSICO Luigi, contadino, per l'azione filantropica compiuta il 18 agosto 1923, in Scanzo (Bergamo).

FOSSI Francesco, tessitore, per l'azione filantropica compiuta il 18 agosto 1923, in Appiano (Como).

BOLDRINI Giannetto, ferroviere, per l'azione filantropica compiuta il 19 agosto 1923, in Modena.

CREA Vincenzo, vice brigadiere dei Reali Carabinieri, per l'azione filantropica compiuta il 26 agosto 1923, in Spezzano Grande (Cosenza).

CIABATTINI Silvio, guardia municipale, per l'azione filantropica compiuta il 31 agosto 1923, in Siena.

ROSSI Francesco, vigile urbano, per l'azione filantropica compiuta il 14 settembre 1923, in Roma.

BONMARTINI Valentino, operaio, per l'azione filantropica compiuta il 30 settembre 1923, in Gargnano (Brescia).

MAGISTRELLI Giuseppe, assistente di lavori, per l'azione filantropica compiuta il 9 ottobre 1923, in Parma.

AMICI Augusto, calzolaio, per l'azione filantropica compiuta il 15 ottobre 1923, in Modena.

AGAZZI Fortunato, carrettiere, per l'azione filantropica compiuta il 21 ottobre 1923, in Bergamo.

PERINO Antonio, contadino, per l'azione filantropica compiuta il 10 novembre 1923, in S. Maurizio Canavese (Torino).

PEREA Giovanni, caporale 232° reggimento fanteria, per l'azione filantropica compiuta il 13 novembre 1923, in Bolzano (Trento).

VANNI Leopoldo, soldato 232° reggimento fanteria, per l'azione filantropica compiuta il 13 novembre 1923, in Bolzano (Trento).

COLANTONI dott. Arduino, veterinario, per l'azione filantropica compiuta il 6-7-8 dicembre 1923, in Rieti (Roma).

PAUCHER Pietro, lattoniere, per l'azione filantropica compiuta il 22 dicembre 1923, in Dro (Trento).

GROSSO Mario, industriale, per l'azione filantropica compiuta il 13 febbraio 1924, in Alessandria.

BARONI Giulio, appuntato dei vigili urbani, per l'azione filantropica compiuta il 16 febbraio 1924, in Firenze.

DI GUARDO Concetto, guardia municipale, per l'azione filantropica compiuta il 25 aprile 1924, in Catania.

VENUTI cav. ing. Venuto, sotto comandante dei vigili del fuoco, per l'azione filantropica compiuta l'8 giugno 1924, in Roma.

SARAO Michele, vigile del fuoco, per l'azione filantropica compiuta l'8 giugno 1924, in Roma.

DORICCHI Assuero, vigile del fuoco, per l'azione filantropica compiuta l'8 giugno 1924, in Roma.

MOLLICHELLA Pietro, vigile del fuoco, per l'azione filantropica compiuta l'8 giugno 1924, in Roma.

FRANZERO Ranicro, vice capo squadra dei vigili del fuoco, per l'azione filantropica compiuta l'8 giugno 1924, in Roma.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1676**.

REGIO DECRETO 2 ottobre 1924, n. **1674**.

Modificazioni alle norme tributarie vigenti nella Somalia Italiana ed approvazione di quelle per l'applicazione della tassa sugli affari nella stessa Colonia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161, sull'ordinamento della Somalia Italiana;

Visto l'ordinamento giudiziario della Somalia Italiana approvato con R. decreto 8 giugno 1911, n. 937, e la relativa tariffa approvata col decreto governatoriale 31 dicembre 1911, n. 800;

Visto il decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 767, relativo alla istituzione nella Somalia Italiana di una imposta proveniente dall'esercizio di industrie e commerci nonchè dall'affitto di stabili adibiti ad abitazione e magazzini;

Udito il Governatore della Somalia Italiana;

Udito il Consiglio superiore coloniale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita nella Somalia Italiana la tassa sugli affari, secondo le norme e la tariffa di cui agli allegati *a*) e *b*) del presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

L'imposta contemplata all'articolo primo del decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 767, s'intende estesa per il reddito presunto nella misura della aliquota in esso stabilita anche ai fabbricati adibiti ad abitazione del loro proprietario ed ai magazzini da esso utilizzati per ragione del proprio commercio.

Art. 3.

Il Governatore è pure autorizzato ad applicare una imposta sulle capanne nei centri della Colonia, nei quali si siano formati nuclei notevoli stabili di popolazione indigena non oltre la misura di tre rupie all'anno per capanna.

Coll'applicazione di tale imposta viene a cessare nei detti centri il tributo di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 767.

Art. 4.

Il tributo contemplato dall'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 767, s'intende applicabile alla ricchezza complessiva mobiliare ed immobiliare posseduta dagli aggregati indigeni sia a titolo collettivo che a titolo individuale.

Art. 5.

E' delegata al Governatore la facoltà di istituire tasse relative ai servizi di macellazione, mercato, occupazione di

spazio pubblico, traghetto ed altri analoghi servizi di carattere locale nella misura richiesta dal costo del loro esercizio.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto e delle norme relative alla tassa sugli affari entreranno in vigore rispettivamente alla data che verrà stabilita con singoli provvedimenti dal Governatore della Somalia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1924.
Atti del Governo, registro 229, *foglio* 198. — GRANATA.

Norme relative alla tassa sugli affari nella Somalia Italiana.

Art. 1.

La tassa sugli affari è dovuta su tutti indistintamente gli atti civili e commerciali, giudiziali e stragiudiziali, gli scritti, i registri, le concessioni governative, i trasferimenti di beni a causa di morte, in conformità della tariffa allegata al presente decreto.

Art. 2.

La tassa è fissa o proporzionale e può essere soddisfatta mediante applicazione di marche speciali o mediante pagamento del relativo importo secondo l'indicazione contenuta nella alligata tariffa di fronte a ciascun articolo.

Sono incaricati della riscossione della tassa da farsi mediante versamento diretto, secondo è indicato per i vari atti di tariffa:

1° Il Cancelliere addetto all'ufficio del giudice della Colonia;

2° I Residenti.

Art. 3.

Le marche speciali sono messe in vendita dall'Amministrazione presso gli uffici postali.

Art. 4.

Agli atti che emanano dalle Autorità e da pubblici uffici, e per i quali la tassa deve essere soddisfatta mediante applicazione di marche, queste sono apposte da chi li rilascia ed annullate mediante un timbro a calendario con la leggenda dell'Ufficio. In mancanza del timbro l'annullamento si fa scrivendo sulla marca parte della data e parte della firma dell'ufficiale che procede all'annullamento. Parimenti con parte della data e della firma sono annullate le marche applicate dalle parti sugli atti da esse redatti senza intervento di alcun ufficiale pubblico. In tutti i casi l'applicazione e l'annullamento della marca devono essere contemporanei alla formazione dell'atto.

Art. 5.

Tutti gli atti, soggetti alla tassa da pagarsi mediante versamento diretto di danaro, devono essere presentati in originale all'ufficio incaricato di liquidarla sulla base degli atti stessi, e di riscuoterla.

Per la liquidazione della tassa dovuta per i trasferimenti di beni per causa di morte deve essere esibito un certificato del Residente del luogo in cui si è aperta la successione. Tale documento deve indicare il nome del defunto, la data del decesso, i beni mobili ed immobili, i diritti reali e mobiliari compresi nella successione, il loro valore, l'importo dei debiti giustificati da dedursi dall'attivo ereditario, il nome degli eredi e i loro rapporti di parentela con l'autore dell'eredità.

Ai cittadini e sudditi italiani o stranieri musulmani è concessa facoltà di presentare in luogo del certificato del Residente un attestato del Cadì il quale dovrà determinare nell'atto stesso la ripartizione delle singole quote spettanti agli eredi.

Negli atti di trasferimento a titolo gratuito, oltre la descrizione ed il valore dei beni trasferiti, dovranno sempre indicarsi i rapporti di parentela intercedenti tra il donante e il donatario.

Art. 6.

La presentazione degli atti indicati nella prima parte dell'articolo precedente deve essere eseguita prima che di essi si faccia uso e, in ogni caso, non oltre trenta giorni dalla data della loro formazione.

Si fa uso degli atti e scritti quando si producono in giudizio o a pubblici ufficiali per farli valere o quando si rilasciano alle parti a favore delle quali sono formati, o quando, in qualunque modo, si mettono in esecuzione.

La produzione dei certificati dei Residenti per i trasferimenti a causa di morte deve farsi entro quattro mesi dall'apertura della successione se questa è avvenuta in Somalia e entro dodici mesi se è avvenuta altrove. I certificati prescritti dall'ultimo capoverso dell'articolo precedente devono essere esibiti contemporaneamente agli atti di trasferimento cui si riferiscono.

Gli atti soggetti a condizione sospensiva devono essere presentati all'avveramento della condizione nel termine di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 7.

La presentazione degli atti stipulati o redatti senza intervento del pubblico ufficiale che ha funzioni di notaio, deve essere fatta a cura delle parti contraenti, che sono solidalmente responsabili del pagamento della tassa, da eseguirsi contemporaneamente alla presentazione, e, in ogni caso, non oltre il terzo giorno successivo.

Per gli atti stipulati con l'intervento del pubblico ufficiale in funzione di notaio, spetta a questo l'obbligo della presentazione e del pagamento della tassa da eseguirsi come al precedente comma, salvo il diritto di regresso verso i contraenti.

Gli atti, i decreti e i provvedimenti che emanano dalle autorità e dai pubblici uffici devono essere presentati a cura del funzionario incaricato del servizio. In questo caso al pagamento della tassa sono tenute direttamente e solidalmente le parti interessate, che devono provvedervi entro dieci giorni dall'avviso che, a tal fine, è loro rivolto dall'ufficiale incaricato dell'esazione.

Alla presentazione dei documenti prescritti per i trasferimenti a causa di morte sono obbligati gli eredi, i quali sono responsabili pure solidalmente del pagamento della tassa, da soddisfarsi entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione medesima.

Art. 8.

Il funzionario che liquida la tassa ne prende nota in apposito registro in cui fa un cenno sommario dell'atto o

del trasferimento tassato. Dell'avvenuto pagamento della tassa egli fa analoga dichiarazione firmata e munita del timbro a calendario, con riferimento al registro nell'atto che restituisce alla parte. Per la tassa sui trasferimenti a causa di morte la dichiarazione è fatta sul relativo certificato, da rilasciarsi agli eredi, traendone copia da conservarsi in ufficio.

Art. 9.

I pubblici ufficiali incaricati delle funzioni notarili o autorizzati alla stipulazione degli atti pubblici, nel presentare alla registrazione gli atti da essi rogati, dovranno consegnarne all'ufficio liquidatore della tassa sugli affari una copia certificata conforme.

Parimenti una copia, certificata conforme dal richiedente la formalità, sarà consegnata insieme all'originale per la registrazione degli atti in forma privata, siano o no autenticati, quando contengono contratti o convenzioni di qualsivoglia specie o costituiscano obbligazioni od estinzione di obbligazioni.

Le parti che vogliano far conservare traccia di tutti gli altri atti privati soggetti a registrazione possono farne domanda anche verbale all'ufficio liquidatore esibendone copia analogamente alla prescrizione del precedente comma.

Se gli originali siano scritti in lingua diversa all'italiana le copie devono essere esibite con la traduzione certificata da un interprete giurato.

Tali copie devono esere custodite negli archivi dell'ufficio in fascicoli, numerandole progressivamente con riferimento al registro d'esazione, e dell'avvenuto deposito delle stesse deve farsi cenno nella dichiarazione di pagamento della tassa apposta sugli atti originali.

Art. 10.

La tassa si applica agli atti e scritti secondo l'intrinseca loro natura e gli effetti che essi producono. Qualora un atto che, per la sua natura e per i suoi effetti dovrebbe essere soggetto a tassa in ragione del valore, non si trovi esplicitamente contemplato dalla tariffa deve essere gravato con la tassa stabilita dall'articolo di tariffa che più si accosta alla natura ed agli effetti dell'atto stesso.

Se in un atto sono più disposizioni indipendenti e non derivanti necesariamente le une dalle altre, le quali sono soggette a diverse tasse in ragione del valore, ciascuna disposizione è sottoposta a tassa come se formasse un atto distinto.

Un atto che contiene più disposizioni necessariamente connesse e derivanti per l'intrinseca loro natura le une dalle altre, deve considerarsi, nei riguardi della tassa, come se comprendesse la sola disposizione che dà luogo alla tassa più grave.

Se in un atto sono inseriti od enunciati altri atti, che, per la loro natura, e per il tempo in cui furono stipulati, fossero soggetti a tassa senza che questa risulti soddisfatta, si esige non soltanto la tassa cui è soggetto l'atto principale, ma anche la tassa dovuta per gli atti e scritti inseriti o enunciati, oltre le penalità relative, se ne sia il caso.

Art. 11.

Gli atti devono contenere tutti gli elementi di fatto per la liquidazione della tassa. Qualora questi manchino, l'ufficio invita le parti a supplirli mediante dichiarazione sindacabile dall'ufficio stesso, il quale, in difetto, provvederà da sè alla valutazione.

Se il corrispettivo del contratto debba essere ulteriormente liquidato o accertato, la tassa sarà provvisoriamente riscossa sul valore dichiarato dalle parti e si farà luogo a supplemento o restituzione a' termini del successivo articolo 19.

Nei trasferimenti di beni immobili e di diritti reali a qualunque titolo, se il valore dichiarato dalle parti non sia ritenuto congruo e se non sia possibile aumentarlo mediante concordato, l'ufficio riscuoterà provvisoriamente la tassa sul valore dichiarato, e procederà all'accertamento del maggior valore ed alla riscossione della tassa corrispondente, ed ove ne sia il caso anche della pena pecuniaria, ai termini degli articoli 16, 19 e 21.

Art. 12.

Qualora i debitori della tassa non la paghino spontaneamente nel termine stabilito, l'ufficio d'esazione notifica loro l'invito a soddisfarla entro venti giorni dal ricevimento dell'invito stesso. Questo può essere fatto anche per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nello stesso termine gli interessati possono impugnare la liquidazione della tassa con regolare reclamo che deve essere presentato all'ufficio d'esazione.

Il reclamo non ha corso se prima o contemporaneamente non si sia pagata la tassa salvo che si tratti di tassa suppletiva.

La mancanza di reclamo o il rigetto del medesimo, a norma degli articoli 16 e 17 rende definitiva la tassa liquidata, salvo il disposto dell'art. 19.

In tutti i casi in cui occorre procedere coattivamente per la riscossione della tassa l'ufficio emette l'atto d'ingiunzione, che consiste nell'ordine di pagare entro venti giorni la somma dovuta, sotto pena degli atti esecutivi.

L'ingiunzione diventa esecutiva col visto del giudice della Colonia ed è notificata nella forma delle citazioni.

Art. 13.

E' proibito a coloro che amministrano giustizia di dare provvedimenti, di procedere a legalizzazioni o ad altri atti, sulla presentazione di carte, registri e libri, che siano in contravvenzione al presente decreto.

Lo stesso divieto è fatto ai funzionari ed ufficiali dell'ordine giudiziario e delle pubbliche amministrazioni.

E' pure proibito ai cancellieri, segretari, archivisti, arbitri, periti, ufficiali giudiziari di fare qualsiasi atto del loro ufficio rispettivo in appoggio ad atti o scritti, per i quali non sia stata pagata la tassa dovuta, di dare corso ai medesimi, di riceverli in deposito, di spedirne copie, di citarli nei loro atti o scritture o di farne altro uso.

Si eccettuano dalle disposizioni di questo articolo i casi di procedimenti penali e di materiale descrizione di atti negli inventari o in altri atti conservativi.

Se tuttavia sia giustificata l'urgenza o la necessità di un provvedimento conservativo il giudice può assicurare le cose esposte a sottrazione o deperimento, senza procedere a dichiarazioni ulteriori, sempre, però, che resti in cancelleria l'atto, lo scritto o il registro che fu trovato in contravvenzione, e ne sia data pronta comunicazione all'ufficiale incaricato della riscossione della tassa.

Per le cambiali e gli altri recapiti di commercio, per i quali non sia regolarmente soddisfatta la tassa dovuta, deve essere dichiarata d'ufficio l'inefficacia cambiaria.

Art. 14.

Tutti coloro che rilasciano copie di atti, scritti o documenti, devono indicare nelle copie stesse la data e il numero dell'annotazione, fatta sull'originale, del pagamento della tassa, l'importo della stessa e l'ufficio al quale fu pagata, ad eccezione degli atti pei quali la tassa viene riscossa mediante ritenuta.

Uguale menzione si deve fare riguardo agli atti, ai documenti e agli scritti che si debbano citare in altri atti o scritti.

La mancanza di questa citazione rende esigibile su questi ultimi atti e sulle copie anzidette anche le tasse relative a quelli menzionati e trascritti, qualora non si dia la prova dell'avvenuto pagamento, salvo il disposto dell'articolo 22.

Art. 15.

Le postille, le clausole modificative e le nuove condizioni aggiunte sugli atti e scritti già assoggettati a tassa, si considerano come nuovi atti, e sono sottoposte alla tassa per essi dovuta.

Art. 16.

Le contestazioni relative alla estimazione degli immobili o dei diritti reali da assoggettare a tassa proporzionale di trasferimento e tutte le altre controversie che insorgono nell'applicazione del presente decreto e dell'annessa tariffa, relative all'obbligo del pagamento della tassa, alla liquidazione della stessa e alle pene pecuniarie, devono essere deferite al giudizio di una Commissione nominata dal Governatore, composta di due funzionari civili di cui il più anziano è il presidente e di un notabile.

Il notabile deve essere italiano per le controversie interessanti cittadini italiani o stranieri e suddito italiano per quelle interessanti i sudditi italiani o stranieri. Per le controversie, in cui abbiano interesse contemporaneamente gli uni e gli altri, intervengono alla decisione entrambi i notabili e, in questo caso, a parità di voti, prevale quello del presidente.

Un funzionario, designato esso pure dal Governatore, disimpegna le funzioni di segretario della Commissione.

La Commissione giudica sul ricorso delle parti interessate, previo esame degli atti e delle deduzioni scritte dell'ufficiale incaricato dell'applicazione della tassa.

La decisione della Commissione deve essere comunicata con gli atti all'ufficio d'esazione, il quale notifica la parte dispositiva di essa ai ricorrenti, a norma del primo comma dell'articolo 12.

Art. 17.

Contro il giudizio della Commissione possono ricorrere ad una Commissione di appello tanto l'ufficio d'esazione quanto i contribuenti. Il primo, ove intenda valersi di questo diritto, deve dichiararlo nell'atto di notificazione della decisione, indicando sommariamente il motivo del ricorso.

La Commissione di appello è composta di un magistrato, presidente, di due funzionari civili e di due notabili cittadini italiani nominati a norma dell'articolo precedente.

I contribuenti che vogliono impugnare il giudizio della Commissione di prima istanza, devono presentare all'ufficio d'esazione il proprio reclamo diretto alla Commissione di appello, entro trenta giorni dalla notifica della decisione. Trascorso questo termine il reclamo non è più ammissibile e la decisione diviene definitiva.

La Commissione di appello decide sulla base degli atti, del reclamo o dei reclami e delle deduzioni dell'ufficio d'esazione, con decisione motivata che deve essere comunicata all'ufficio stesso e da questo notificata agli interessati, a norma del primo comma dell'art. 12.

Contro la decisione della Commissione di appello non è ammesso alcun ricorso nè in via amministrativa nè giudiziaria.

Art. 18.

Sono portate a conoscenza del giudice della Colonia unicamente le controversie che possono insorgere nel procedimento di esecuzione per la riscossione della tassa a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 12.

Art. 19.

La tassa regolarmente riscossa in conformità del presente decreto e dell'annessa tariffa non si restituisce mai, salvo i casi specificati nella tariffa medesima e quelli di indebito pagamento per errore materiale di conteggio.

Nei casi di tassazione provvisoria di cui all'art. 11 avrà luogo la restituzione della tassa purchè ne sia fatta domanda entro tre mesi dal giorno dell'accertamento del prezzo o del corrispettivo finale del contratto e sempre quando il minor corrispettivo non dipenda da risoluzione o da annullamento del contratto.

Nei casi di errore materiale occorre fare domanda alla Commissione, di cui all'art. 16, entro tre mesi dalla data del pagamento indebito, esibedo l'atto tassato, in originale od in copia autentica, ovvero il documento comprovante il pagamento stesso.

Delle tasse riscosse in meno per errore di fatto o di diritto l'Amministrazione può ripetere il pagamento, nelle forme indicate all'art. 12, purchè l'invito venga notificato al debitore, o ai suoi aventi causa, entro tre mesi dal fatto che ha messo l'Amministrazione in grado di rilevare l'errore, e purchè in ogni caso non siano trascorsi cinque anni dalla data del pagamento insufficiente.

Nello stesso termine di tre mesi, decorribili dal giorno in cui l'ufficio d'esazione sia venuto a conoscenza della liquidazione del maggior corrispettivo, nei casi di tassazione provvisoria, dovrà essere notificato l'avviso di pagamento della tassa complementare dovuta.

Nel termine di cento giorni dal pagamento della tassa, si prescrive l'azione dell'Amministrazione per procedere a norma dell'articolo 11 all'accertamento del maggior valore dei beni immobili e diritti reali trasferiti a qualunque titolo.

Nel periodo di dieci anni si prescrive l'azione dell'Amministrazione per il ricupero della tassa non pagata per trasferimenti e per atti aventi data certa.

Il termine decorre dalla scadenza di quello fissato pel pagamento della tassa.

Art. 20.

I documenti, gli atti e i contratti formati nel Regno o nelle altre colonie e per i quali sono state pagate le tasse ivi stabilite possono usarsi in Somalia senza essere soggetti a quelle imposte col presente decreto, eccezione fatta per gli atti di trasferimento di beni immobili posti in Colonia, pei quali, quando il complesso delle tasse pagate nel Regno o nelle altre colonie sia minore della tassa stabilita dall'annessa tariffa, deve pagarsi in Colonia la differenza.

I documenti, gli atti e i contratti formati in Colonia per farne ivi uso o che si riferiscono a beni in essa esistenti, sono soggetti alle tasse in Colonia stabilite, anche se dopo essersi pagata la tassa dovuta in Colonia sorga il bisogno di avvalersi di detti atti o contratti nel Regno o nelle altre Colonie.

L'equiparazione dell'ammontare delle tasse espresse nella tariffa del Regno o delle altre Colonie in lire, ed in quella da applicare nella Somalia in rupie, sarà effettuata in analogia a quanto dispone l'art. 30 delle presenti norme.

Art. 21.

L'omessa presentazione nei termini prescritti degli atti indicati nell'art. 6 è punita con pena pecuniaria uguale a due volte la tassa dovuta per gli atti stessi, col minimo di tre rupie.

Questa pena pecuniaria è dovuta in proprio dalle persone obbligate alla presentazione a termini dell'art. 7.

La presentazione tardiva degli atti e documenti anzidetti che venga fatta entro l'anno dalla formazione degli atti e prima che di essi siasi fatto uso, è punita con una pena pecuniaria eguale alla tassa.

L'omessa o tardiva presentazione dei certificati dei Residenti per i trasferimenti a causa di morte, è punita con pena pecuniaria eguale alla metà della tassa dovuta.

Le parti interessate che facciano uso ai termini del precedente art. 6 di atti e scritti pei quali non sia stata pagata nei termini prescritti la tassa dovuta, incorrono in una pena pecuniaria corrispondente al triplo della tassa medesima, tenute presenti per le ricevute ordinarie e per altri atti le eccezioni stabilite nei rispettivi articoli della tariffa.

Il pagamento della tassa, oltre i termini fissati dal presente decreto e dall'annessa tariffa, è punito con pena pecuniaria eguale a un decimo della tassa.

La mancata o insufficiente applicazione delle marche sugli atti pei quali il pagamento della tassa debba effettuarsi con marche, è punita con pena pecuniaria uguale a tre volte la tassa col minimo di rupie cinque.

L'irregolare annullamento delle marche è punito con pena pecuniaria eguale al doppio del valore della marca irregolarmente annullata.

I contraenti, che negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso o a titolo gratuito abbiano indicato un prezzo o un valore inferiore a quello che sia accertato a norma dell'art. 16, incorrono solidalmente nella pena pecuniaria del doppio della tassa dovuta sulla differenza tra il valore indicato nell'atto e quello accertato, quando la differenza stessa non supera il venti per cento. Negli altri casi la pena pecuniaria è del triplo.

Art. 22.

La violazione degli obblighi imposti dagli articoli 13 e 14 è punita con pena pecuniaria eguale alla tassa dovuta sugli atti e trasferimenti relativamente ai quali siasi proceduto, o sugli atti dei quali siasi rilasciata copia o siasi fatta menzione. Tale pena pecuniaria deve essere soddisfatta in proprio dai funzionari responsabili, indipendentemente da quella dovuta dalle parti interessate.

Art. 23.

Ogni contravvenzione al presente decreto, non esplicitamente contemplata ed ogni trasgressione alle istruzioni governatoriali previste dal successivo art. 32, è punita con la pena pecuniaria di rupie cinque.

Art. 24.

L'accertamento delle contravvenzioni di cui agli articoli 21, 22, 23 e 29 del presente decreto e di quelle particolarmente indicate nella tariffa è fatto dal funzionario incaricato della liquidazione e della riscossione della tassa in base anche alle denuncie che gli venissero presentate dai funzionari in genere e dagli agenti della forza pubblica in ispecie.

Constatato il fatto contravvenzionale egli notifica a mezzo dell'ufficiale giudiziario ai contravventori il verbale di contravvenzione con invito per il pagamento delle penalità incorse nei termini di giorni venti e quindi procede ulteriormente in conformità all'art. 12. La dichiarazione di pagamento della pena pecuniaria è fatta sul documento in contravvenzione, o in mancanza di esso, sul verbale constatante la contravvenzione medesima.

Per le penalità incorse ai termini degli articoli 22, 23 e 29, terzo comma, è ammesso il ricorso per grazia sovrana.

Art. 25.

Il funzionario incaricato della liquidazione e della riscossione della tassa è personalmente responsabile del danno derivante all'Amministrazione da ogni sua colpa per mancato o inesatto adempimento degli obblighi impostigli dal presente decreto.

Art. 26.

Negli atti stipulati tra l'Amministrazione coloniale e i privati la tassa è a carico dell'acquirente, cessionario o deliberatario nelle vendite, cessioni, aggiudicazioni od altre alienazioni di beni mobili od immobili o nelle concessioni di questi ultimi sotto qualunque forma; del conduttore negli atti di locazione; degli appaltatori, cottimanti e impresari nei varî contratti d'appalto e nelle relative cauzioni; della parte debitrice nelle obbligazioni; della parte liberata nelle quietanze ed altre liberazioni, ed in tutti gli altri casi a carico comune dell'Amministrazione coloniale e dei particolari, che contrattano con essa, in ragione dell'interesse rispettivo nel contratto.

Si ha per non apposto qualunque patto diretto a derogare a queste disposizioni.

Per la parte di tassa a carico dell'Amministrazione coloniale non si fa luogo a riscossione e l'annotazione si esegue gratuitamente per gli atti che sarebbero soggetti a tassa mediante versamento diretto.

Art. 27.

Sono esenti da tassa:

1° Gli atti designati dalla tariffa per un diritto fisso quando sono rilasciati nell'interesse dell'Amministrazione coloniale, a richiesta degli uffici che la rappresentano, purchè vi sia fatto analogo cenno;

2° Gli atti occorrenti nei giudizi penali esclusi quelli tassativamente indicati nella tariffa;

3° Gli atti occorrenti nella materia elettorale, quelli necessari per l'ammissione alle scuole primarie e per il servizio di leva;

4° I certificati, attestazioni, dichiarazioni fatte nell'interesse delle persone delle quali sia constatata l'indigenza dall'Autorità di pubblica sicurezza, purchè in tali atti sia indicato l'uso cui sono destinati o il motivo per il quale vengono rilasciati in esenzione di tassa;

5° I certificati di vaccinazione;

6° Gli inviti, le notificazioni, gli avvisi intimati dalle pubbliche Amministrazioni per l'accertamento, e l'esazione di pubblici tributi, o per qualsiasi ragione d'ufficio;

7° I telegrammi e le lettere commerciali e le fatture non accettate. Cessa l'esenzione quando di essi si deve fare uso in giudizio;

8° Gli atti costitutivi delle Società di mutuo soccorso e delle cooperative di consumo e di lavoro, gli atti di recesso, di ammissione di soci e gli avvisi di convocazione nell'interesse delle Società stesse;

9° Gli atti e scritti relativi alle operazioni delle Banche popolari e delle Società cooperative di consumo e di lavoro, purchè siano rette con i principî e le discipline della mutualità, fatti nel quinquennio dell'atto di fondazione e purchè il capitale sociale effettivo non superi le 10,000 rupie;

10° I contratti anche collettivi, in qualunque forma redatti, di locazione d'opera e servizi personali, dai proprietari o conduttori di aziende agricole e dagli esercenti di industrie o commerci con i loro operai. Cessa l'esenzione quando di tali atti si debba fare uso in giudizio;

11° I registri dello stato civile;

12° Gli atti e scritti che, secondo le prescrizioni doganali, di riscontro o di pubblica sicurezza ed in forza di altre disposizioni devono accompagnare le merci durante il loro trasporto o spaccio, quando tali atti o scritti non siano espressamente dichiarati soggetti a tassa dal presente decreto o dalle disposizioni vigenti in materia doganale;

13° Tutti gli atti occorrenti per ottenere la liquidazione delle pensioni e dei sussidi;

14° Le denuncie, atti, scritti e copie che debbono presentarsi e rimanere negli uffici competenti per l'esecuzione e per gli effetti delle leggi fiscali, purchè in tali atti, scritti e copie sia fatta menzione, prima che sieno autenticati e firmati, dell'uso al quale sono destinati. Non sono compresi in questo numero i ricorsi e le opposizioni contro le imposizioni sovraccennate;

15° Tutti gli altri atti e scritti per i quali l'esenzione sia concessa con disposizioni speciali.

Art. 28.

Ferme le disposizioni dell'art. 914 del Codice di commercio per gli atti della procedura di fallimento, rimane sospesa l'esazione della tassa per gli atti, sentenze e provvedimenti, sia per originale che per copia, nelle cause e procedimenti d'interesse immediato dell'Amministrazione coloniale o di altra Amministrazione dello Stato, o di enti che abbiano carattere di beneficenza o di previdenza pubblica, in quelli promossi dal Pubblico ministero nell'esclusivo interesse della legge o del servizio pubblico e nelle cause e procedimenti giudiziari interessanti persone od enti morali che il Governatore, ai termini dell'art. 21 dell'ordinamento giudiziario, abbia esentati dalle spese e tasse giudiziarie per le ragioni che consentirebbero nel Regno la loro ammissione al beneficio dei poveri.

Questa disposizione comprende i veri e propri atti di causa, quelli preparatori e gli esecutivi, tanto in materia contenziosa che di volontaria giurisdizione, e si estende parimenti agli atti, scritti e documenti che debbono prodursi in giudizio nelle cause e nei procedimenti sopra indicati, con avvertenza però che, nelle cause e nei procedimenti interessanti persone ed enti morali ammessi al beneficio di cui al comma precedente, in ciascun atto ed in ciascuna copia deve essere citato il decreto di ammissione a tale beneficio. Trattandosi di atti e di documenti e copie da prodursi in giudizio deve esservi indicato lo scopo della produzione cui sono destinati.

Sono esclusi dalla sospensione delle tasse quei documenti, che già si trovino in qualunque modo in contravvenzione al presente decreto.

Art. 29.

Nei tre mesi dal giorno in cui sarà definitivamente ultimata o in qualunque modo abbandonata la causa nella quale siano state interessate le amministrazioni, gli enti e le persone indicate nel precedente articolo, si fa luogo all'esazione verso le parti per le quali l'esazione delle tasse non fu sospesa; e ciò in proporzione della condanna delle stesse parti nelle spese del giudizio o della quota di tali spese posta a carico delle parti medesime nella transazione che pose fine alla lite.

Salvo sempre il rimborso delle spese anticipate, quando le parti che hanno goduto del beneficio di cui all'articolo precedente, sia per sentenza, sia per transazione, sia per mezzo di procedimenti di volontaria giurisdizione, venga a conseguire una somma o un valore eccedente il sestuplo di tutte le tasse e dei diritti ripetibili, pagherà entro lo stesso tempo la tassa per gli atti fatti nel suo interesse, sotto pena, in caso di ritardo, di una sopratassa eguale al 10 per cento della somma dovuta.

Per l'esecuzione delle precedenti disposizioni, il cancelliere addetto all'ufficio del giudice o l'impiegato che ne esercita le funzioni presso le Residenze, terminate le cause ed i procedimenti, devono comunicare all'ufficiale liquidatore gli atti soggetti a tassa con la nota riepilogativa, prima della scadenza del termine stabilito per il pagamento, sotto pena di 3 rupie in caso di non fatta o ritardata trasmissione.

Nelle cause promosse contro le persone ammesse a fruire del beneficio dell'art. 21 dell'ordinamento giudiziario la parte attrice è obbligata al pagamento delle tasse sospese e dei diritti, quando l'istanza sia rimasta perenta o la lite venga abbandonata per esplicita rinunzia.

Nelle cause definitive per transazione tutte le parti s'intendono solidalmente obbligate al pagamento delle tasse, diritti e spese, malgrado ogni patto in contrario.

Art. 30.

Per l'applicazione della tassa stabilita dal presente decreto e per l'interpretazione delle sue disposizioni e della relativa tariffa qualora sorga dubbio riguardo ad un atto o scritto si farà ricorso ai principî generali delle leggi e delle tariffe che nel Regno regolano l'imposizione relativa all'atto stesso, secondo la sua natura e gli effetti che produce, sempre quando i suddetti principî non siano derogati dal presente decreto o da altre disposizioni vigenti in Colonia.

Per i diritti fissi il loro ammontare, stabilito dalla tariffa del Regno in lire, sarà convertito in rupie, per la loro riscossione, al ragguaglio oro delle due monete con la sterlina, (ad esempio L. 1.68 = Rp. 1.00).

Per i diritti proporzionali al valore questo sarà stabilito nei modi indicati all'articolo successivo.

Art. 31.

Quando il prezzo risultante dall'atto sottoposto a tassa è espresso in lire italiane, il diritto proporzionale in rupie si applica sul valore ottenuto convertendo le lire in rupie, al cambio fra le due monete in vigore al momento della stipulazione per gli atti a ministero di notaio; a quello dell'apertura della successione per gli atti ad essa relativi, e per tutti gli altri atti al momento della loro presentazione all'ufficio incaricato della liquidazione e della esazione della tassa.

Con la stessa decorrenza verrà pure fissato l'ammontare in rupie delle pene pecuniarie per le contravvenzioni di cui agli articoli 21, 22, 23 e 29 delle presenti norme.

Art. 32.

Tutte le disposizioni vigenti che impongono tributi gravanti la stessa materia imponibile contemplata dalla tariffa allegata alle presenti norme, sono abrogate dall'attuazione delle norme medesime.

Art. 33.

Con apposito decreto governatoriale saranno impartite le istruzioni necessarie per l'applicazione delle norme sopra indicate e della tariffa allegata.

Entro due anni dalla data del decreto di approvazione delle presenti norme, in relazione alle esigenze che si siano manifestate nella loro applicazione, potranno con decreto governatoriale essere apportate modificazioni alle norme stesse e variate nei limiti di un terzo in più o in meno le tassazioni fissate nelle singole voci della tariffa.

Art. 34.

Le presenti norme e la tariffa annessa si applicano anche ai sudditi coloniali ed assimilati meno che per i casi speciali nei quali il Governatore con suo decreto ritenga tale applicazione in contrasto con i principî vigenti del diritto consuetudinario indigeno.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per le colonie:
PIETRO LANZA DI SCALEA.

TARIFFA.

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa Fissa	Tassa Proporzionale per ogni 100	Modo di pagamento	Da chi deve essere riscossa la tassa pagabile con versamento diretto	Avvertenze
			Rupie				
	CAPO I. **Atti civili e commerciali e trasferimenti a causa di morte:**						
1	Atti e contratti che involgono trasmissione di beni immobili o diritti immobiliari a titolo oneroso; permute; riscatti; vendite giudiziarie d'immobili; enfiteusi ed alri atti o contratti aventi per oggetto l'uso od il godimento di diritti possessorî e relative modificazioni.	Per ogni 100 rupie sul prezzo risultante dall'atto o contratto e sul maggior valore accertato in caso di contestazione e degli immobili di maggior valore nelle permute. So il corrispettivo sia costituito da una annua rendita, la tassa si liquida su un capitale formato di dieci volte l'annua prestazione e di ogni altro corrispettivo se si tratta di concessione a tempo indeterminato o per oltre 10 anni.	—	2.50	Mediante versamento diretto.	Funzionario di Cancelleria o Segretario addetto agli uffici giudiziari del Tribunale o Residenti.	Se gli atti sono stipulati in forma pubblica amministrativa o per ministero di notaio sono per essi dovuti i diritti notarili stabiliti per la Colonia ai termini dell'art. 96 dell'ordinamento giudiziario. Tali diritti principali ed accessorî sono integralmente devoluti all'Erario sino a quando non sarà diversamente provveduto. Oltre la tassa di cui contro sarà dovuta quella di rupie 0,25 sopra ciascun foglio (uso bollo) dell'atto o contratto scritto da riscuotersi mediante applicazione di marche.
2	Affitti e locazioni di beni stabili e mobili; cessioni e surrogazioni di tali affitti e locazioni.	La tassa è dovuta per ogni 100 rupie del cumulo dei prezzi e dei corrispettivi per tutta la durata dell'atto o contratto.	—	0.30	Mediante versamento diretto	Come all'art. 1	Come all'art. 1.
3	Donazioni e successioni:	La tassa si percepisce sul valore accertato.					
	1° tra sudditi coloniali ed assimilati:						Non sono soggette a tassa le successioni fra ascendenti e discendenti e tra coniugi il cui attivo non superi il valore di rupie 100. Ai termini dell'art. 5, secondo comma delle norme, saranno ammessi in deduzione soltanto i debiti certi e liquidi risultanti da atto pubblico o da sentenza di data anteriore all'apertura della successione, oppure da scrittura privata, annotata prima dell'aperta successione. Saran-
	a) fra parenti di qualunque grado;	Per ogni 100 rupie.	—	1.00	Id.	Id.	
	b) fra estranei;	Id.	—	2.00	Id.	Id.	
	2° fra cittadini e stranieri:						
	a) fra pronipoti, cugini ed altri parenti oltre il 4° grado; b) fra affini; c) fra estranei;	Id.	—	2.00	Id.	Id.	
	3° a favore d'istituti di beneficenza.	Per ogni atto	1.00	—	Id.	Id.	

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa Fissa	Tassa Proporzionale per ogni 100	Modo di pagamento	Da chi deve essere riscossa la tassa pagabile con versamento diretto	*Avvertenze*
			Rupie				no ugualmente dedotti dall'asse ereditario i debiti di commercio esercitato in Colonia quando la esistenza dei medesimi sia giustificata con la produzione dei libri di commercio del debitore e questi sieno tenuti nella forma stabilita dalle leggi vigenti.
4	Atti e contratti a titolo oneroso importanti trasmissione di beni mobili o diritti mobiliari e relative modificazioni.	Per ogni 100 rupie del prezzo o dei corrispettivi pattuiti.	—	0.75	Mediante versamento diretto.	Come all'art. 1	Come all'art. 1.
5	Mutui, depositi di somme e valori, costituzione di dote con beni propri, pegni, fideiussioni, divisioni, contratti di trasporto e di noleggio, obbligazioni di somme in genere.	Per ogni 100 rupie dell'ammontare del credito o della garanzia ipotecaria o del capitale contemplato nell'atto o contratto.	—	0.40	Id.	Id.	Come all'art. 1.
6	Atti di quietanza o di liberazione.	Per ogni 100 rupie delle somme per le quali il debitore viene liberato.	—	0.20	Mediante versamento diretto	Come all'art. 1	Come all'art. 1.
	CAPO II. **Cambiali ed altri effetti di commercio.**						
7	Cambiali, altri effetti negoziabili o recapiti di commercio, fatture accettate con obbligo di pagamento a termine:	—	—	—	Mediante marche fino al numero di quattro o mediante versamento diretto.	Id.	La tassa fissa di rupie 0.10 rappresenta la tassa di quietanza e deve essere pagata insieme a quella proporzionale fin dall'origine e cioè prima della firma. Per le cambiali e gli effetti provenienti dall'estero, la tassa sarà pagata prima di farne uso in Colonia. Le copie le seconde e le ulteriori di cambio sono soggette alla stessa tassa delle prime quando questa tassa non superi rupie 1,10; essendo superiore, le copie, le seconde e le ulteriori di cambio sa-
	a) con scadenza sino a 6 mesi;	Per ogni 100 rupie o frazione di 100 rupie.	0.10	0.10	—	Id.	
	b) con scadenza superiore a 6 mesi o con scadenza in bianco.	Id.	0.10	0.20	—	Id.	

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa — Fissa	Tassa — Proporzionale per ogni 100	Modo di pagamenti	Da chi deve essere riscossa la tassa pagabile con versamento diretto	*Avvertenze*
			Rupie				ranno assoggettate alla tassa di rupie 1.10 sempre che la loro presentazione all'ufficio liquidatore venga fatta assieme alle prime di cambio o ad altra delle copie debitamente assoggettate a tassa. Mancando questa condizione soggiaceranno alla tassa in ragione della somma espressa nella cambiale. Della tassa e delle multe sono solidalmente responsabili il traente, l'accettante, il girante, il possessore e tutti coloro che li ricevono in deposito, li avallano, li quietanzano e ne incassano l'ammontare.
	CAPO III. **Quietanze.**						
8	Quietanze e ricevute ordinarie:	—	—	—	—	—	S'intende per ricevuta ordinaria ogni atto scritto rilasciato per liberazione a qualunque titolo, il quale indichi quietanza totale o parziale col pagamento di moneta, compensazione o accreditamento. Non sono quietanze ordinarie quelle che importano liberazioni di debiti risultanti da precedenti convenzioni scritte o da sentenze, eccettuate le quietanze per frutti, affitti, censi e simili. Per le quietanze di pagamenti fatti dalla Colonia, la tassa sarà a carico esclusivo del creditore. Similmente sarà a carico dei contribuenti e dei debitori di somme dovute alla Colonia la tassa sulle bollette per quietanza rilasciate da pubblici uffici e staccate da
	a) per importo da rupie 10 a rupie 100;	Ogni quietanza o ricevuta.	0.05	—	Mediante marche.	—	
	b) per l'importo da oltre rupie 100 fino a rupie 1000;	Id.	0.10	—	Id.	—	
	c) per importo da rupie 1000 fino a rupie 5000;	Id.	0.35	—	Id.	—	
	d) per importo da rupie 5000 fino a rupie 10,000;	Id.	0.50	—	Id.	—	
	e) per somme superiori a rupie 10.000 e per le ricevute senza determinazione di somme.	Id.	1.00	—	Id.	—	

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa Fissa	Tassa Proporzionale per ogni 100	Modo di pagamento	Da chi deve essere riscossa la tassa pagabile con versamento diretto	Avvertenze
			Rupie				registri a madre e figlia. Nei pagamenti fatti sopra mandati collettivi, la tassa sarà applicata per ciascun avente diritto quando anche la quietanza sia rilasciata da un mandatario nell'interesse di più creditori.
9	Quietanze apposte sui vaglia postali nazionali ed esteri.	Ogni quietanza.	0.05	—	—	—	
10	Quietanze apposte sui vaglia cambiari e sulle fedi di credito degli Istituti di emissione, sugli assegni bancari, su ogni esemplare di conti, su ogni lettera di accreditamento di somma e relativo benestare.	Id.	0.10	—	—	—	
	CAPO IV. Appalti e forniture.						
11	Appalti e forniture di qualsiasi genere e cessioni relative.	Per ogni 100 rupie del cumulo dei prezzi o dei corrispettivi pattuiti.	—	0.50	Mediante versamento diretto e per gli appalti e forniture con la Pubblica Amministrazione mediante ritenuta diretta sui singoli pagamenti.	Come all'art. 1 limitatamente agli atti fra privati.	Come all'art. 1.
	CAPO V. Atti giudiziari. a) Civili.						
12	Istanze, citazioni, verbali di ogni specie, decreti, perizie, comparse conclusionali e note aggiunte, sentenze, ordinanze ed in genere qualsiasi altro atto sia per originale che per copia, riguardanti la giurisdizione:						

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa Fissa	Tassa Proporzionale per ogni 100	Modo di pagamento	Da chi deve essere riscossa la tassa pagabile con versamento diretto	Avvertenze
			Rupie				
	a) del Cadi;	Ogni foglio	0.10	—	Mediante marche.	Le marche sono apposte ed annullate dal Cadi, dai Residenti e dal Cancelliere addetto al Tribunale.	Per foglio s'intende quello uso bollo.
	b) del Tribunale indigeno;	Id.	0.20	—	Id.	—	
	c) del Governatore in sede di ricorso (articoli 19 e 28 dell'ordinamento giudiziario);	Id.	0.30	—	Id.	—	
	d) del Residente;	Id.	0.30	—	Id.	—	
	e) del giudice della Colonia o di arbitri;	Id.	0.50	—	Id.	—	
	f) del Governatore per le materie di cui gli articoli 58 e 60 dell'ordinamento giudiziario.	Id.	1.00	—	Id.	—	
13	Decreti e provvedimenti in materia di volontaria giurisdizione:						
	a) emessi dal Residente;	Ogni decreto	1.00	—	Id.	—	
	b) dal Giudice della Colonia.	Id.	2.00	—	Id.	—	
14	Sentenze definitive che contengono condanna di somme o rilascio di cose od oggetti o comunque decidano nel merito della controversia:	Per ogni sentenza e per ogni 100 rupie dell'ammontare della condanna in capitale ed interessi o sul valore della cosa rilasciata o attribuita.	—	—	Mediante versamento diretto.	Come all'art. 1	Oltre le marche di cui all'art. 12 secondo il grado di giurisdizione tanto per l'originale che per la copia. La tassa proporzionale non è dovuta per le sentenze del Governatore di cui all'art. 78 dell'ordinamento giudiziario quando sia stata pagata per la sentenza impugnata.
	a) del Cadi al di sopra di 100 rupie;	Id.	0.25	0.50	—	—	
	b) del Tribunale indigeno;	Id.	0.50	1.50	—	—	
	c) del Governatore in sede di ricorso (articoli 19 e 20 dell'ordinamento giudiziario);	Id.	3.00	1.50	—	—	
	d) del Residente;	Id.	3.00	1.50	—	—	

Articoli	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa Fissa	Tassa Proporzionale per ogni 100	Modo di pagamento	Da chi deve essere riscossa la tassa pagabile con versamento diretto	*Avvertenze*
			Rupie				
	e) del Giudice della Colonia o di arbitri;	Per ogni sentenza e per ogni 100 rupie dell'ammontare della condanna in capitale ed interessi o sul valore della cosa rilasciata o attribuita.	10.00	1.50	—	—	
	f) del Governatore per le materie di cui gli articoli 50 e 60 dell'ordinamento giudiziario.	Id.	15.00	1.50	—	—	
15	Documenti prodotti in giudizio non soggetti altrimenti a tassa secondo la presente tariffa.	Ogni foglio	0.40	—	Mediante marche.	—	Per le copie richieste è dovuta la tassa di rupie 0.50 per ciascun foglio.
	b) Penali.						
16	Sentenze e decreti di condanna o di non luogo a procedere in seguito a remissione ed in seguito a querela di parte nei reati di azione privata, emessi dalle Autorità della Colonia:	—	—	—	La tassa è accertata e ricuperata insieme alle spese di giustizia ed alle pene pecuniarie.	Funzionario incaricato di riscuotere le multe e spese di giustizia.	Le tasse di cui contro sono dovute indipendentemente dalle spese e i diritti di giustizia stabiliti dal Governatore ai termini dell'articolo 96 dell'ordinamento giudiziario.
	a) del Residente in materia di contravvenzioni;	Ogni sentenza o decreto.	1.50	—	—	—	
	b) del Residente in materia per delitti;	Id.	10.00	—	—	—	
	c) del Tribunale indigeno;	Id.	5.00	—	—	—	
	d) del Tribunale Regionale;	Per ogni imputato condannato.	10.00	—	—	—	
	e) del Giudice della Colonia tanto in prima istanza che in appello;	Id.	20.00	—	—	—	
	f) della Corte d'Assise.	Id.	25.00	—	—	—	
17	Atti, certificati e copie penali in genere, rilasciati su richiesta di privati.	Ogni foglio	0.50	—	Mediante marche.	—	
	CAPO VI. Atti ipotecari.						
18	Note ipotecarie . . .	Ognuna.	2.00	—	Mediante marche.	—	
19	Trascrizioni	Ogni formalità.	2.00	—	Mediante versamento diretto.	Conservatore delle ipoteche.	

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa Fissa	Tassa Proporzionale per ogni 100	Modo di pagamento	Da chi deve essere riscossa la tassa pagabile con versamento diretto	*Avvertenze*
			Rupie				
20	Iscrizioni ipotecarie .	Per ogni 100 rupie della somma iscritta.	—	0.35	Mediante versamento diretto.	Conservatore delle ipoteche.	La tassa non può essere mai inferiore a due rupie.
21	Cancellazione, riduzioni ed ogni altra annotazione ipotecaria.	Per ogni formalità	4.00	—	Id.	Id.	
22	Certificati e stati ipotecari:						
	a) se negativo	Ognuno	2.00	—	Id.	Id.	Restano fermi i diritti di copia e di visione stabiliti dal D. G. 28 febbraio 1915, n. 1454.
	b) se positivo per ogni formalità certificata, oltre il diritto fisso di rupie 2.	—	0.50	—	Id.	Id.	
23	Copie di atti depositati nella Conservatoria delle ipoteche.	Ogni foglio.	0.50	—	Mediante marche.	Id.	
	CAPO VII. Atti diversi.						
24	Costituzioni e fusioni di Società di qualunque specie e Associazioni in partecipazioni; aumento di capitale in Società già costituite o per contributo dei soci o per ingresso di nuovo socio che porti la sua rata di capitale.	Per ogni 100 rupie del valore dei beni conferiti.	—	0.30	Mediante versamento diretto.	Come all'art. 1	Come all'art. 1.
25	Inventari	Ogni atto.	1.00	—	Mediante marche.	—	Id.
26	Legalizzazione di firme	Ogni legalizzazione.	1.00	—	Id.	—	
27	Vidimazione:						
	a) di libri di commercio;	Per ogni foglio.	0.05	—	Mediante versamento diretto.	Come all'art. 1	L'importo della tassa si applica sul certificato di vidimazione.
	b) di copia lettere.	Per ogni vidimazione.	1.00	—	Id.	Id.	Id.
28	Protesti cambiari: fino a rupie mille:	Per ogni atto.	1.00	—	Mediante marche.	—	Le marche sono apposte ed annullate dal funzionario che esegue il protesto.
	oltre rupie mille fino a rupie cinquemila:	Id.	2.00	—	Id.	—	
	oltre le rupie cinquemila;	Id.	4.00	—	Id.	—	

Articoli	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa Fissa	Tassa Proporzionale per ogni 100	Modo di pagamento	Da chi deve essere riscossa la tassa pagabile con versamento diretto	Avvertenze
			Rupie				
29	Mandato generale: consensi per cancellazione, riduzione e postergazione di ipoteche.	Per ogni atto	2.00	—	Mediante versamento diretto.	Come all'art. 1	Come all'art. 1. È dovuta la tassa proporzionale di liberazione (art. 6 della tariffa) per l'ammontare della somma inscritta quando negli atti di consenso non sia giustificata la estinzione dell'obbligazione con la indicazione dell'atto di quietanza e con la menzione della seguita annotazione o non si dichiari nell'atto che l'obbligazione sussista tuttora. Tale tassa però non potrà essere inferiore a rupie 2. Non è dovuta la tassa proporzionale di liberazione qualora si tratti di iscrizione per crediti condizionali od eventuali per i quali non si sia verificata la condizione o l'evento.
30	Mandato speciale: procure alle liti.	Per ogni atto.	1.00	—	Mediante versamento diretto.	Come all'art. 1	Come all'art. 1.
31	Testamento pubblico e deposito di testamento olografo e segreto.	Id.	5.00	—	Id.	Id.	Id.
32	Risoluzioni senza corrispettivo di locazioni di opere e di cose, forniture e simili.	Id.	2.00	—	Id.	Id.	Id.
33	Rescissioni pure e semplici fatte con atti autentici entro 24 ore dagli atti rescissi, e rescissioni di contratti per effetto di condizioni risolutive espresse negli atti medesimi e non dipendenti dalla volontà delle parti.	Id.	2.00	—	Id.	Id.	Id.
34	Atti notarili ed atti civili stragiudiziali non altrimenti nominati nella tariffa: duplicati degli atti fatti in più originali; autentificazioni di firme o di si-	Per ogni atto e per ogni firma o sigillo autenticato.	1.00	—	Id.	Id.	Id.

Articoli	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa Fissa	Tassa Proporzionale per ogni 100	Modo di pagamento	Da chi deve essere riscossa la tassa pagabile con versamento diretto	Avvertenze
			Rupie				
	gilli fatte dal notaio sulle scritture private.						
35	Copie ed estratti di atti pubblici e privati.	Per ogni foglio.	0.50	—	Mediante marche.	—	Come all'art. 4 delle Norme.
36	Petizioni, istanze e ricorsi che si presentano alla pubblica amministrazione, esclusi gli atti diretti all'autorità giudiziaria.	Id.	0.25	—	Id.	—	Id.
37	Certificati, dichiarazioni, attestati, permessi ed altri simili scritti spediti dalle autorità, dai funzionari ed uffici pubblici qualunque sia lo scopo cui sono diretti, atti e certificati dello stato civile.	Id.	0.50	—	Id.	—	Id.
38	Piani, tipi, disegni, modelli, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, impresari, misuratori e periti; le liquidazioni. dimostrazioni, calcoli ed altri lavori dei liquidatori e ragionieri; atti concernenti il traffico marittimo o polizze di assicurazione.	Per ogni foglio.	0.50	—	Mediante marche.	—	Come all'art. 4 delle Norme.
39	Decreti di concessione:						
	a) agricole;	Per ogni decreto.	10.00	—	Mediante marche da applicarsi sul decreto di concessione.	—	Le marche sono apposte ed annullate dal funzionario che rilascia il decreto.
	b) edilizie:	Id.	5.00	—	Id.	—	
	c) per raccolta di prodotti del suolo;	Id.	5.00	—	Id.	—	
	d) per aprire ed esercitare cave di pietra o di sabbia.	Id.	1.00	—	Id.	—	
40	Iscrizione nell'albo degli avvocati e procuratori e abilitati al patrocinio legale.	Per ogni inscritto.	30.00	—	Mediante versamento diretto.	Come all'art. 1	

Articoli	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa Fissa	Tassa Proporzionale per ogni 100	Modo di pagamento	Da chi devo essere riscossa la tassa pagabile con versamento diretto	Avvertenze
			Rupie				
41	Iscrizione nell'albo dei periti di ogni genere, curatori, ragionieri e simili davanti le autorità giudiziarie.	Per ogni iscritto	10.00	—	Mediante versamento diretto.	Come all'art. 1	
42	Patenti di chauffeur .	Per ogni atto.	10.00	—	Id.	Id.	
43	Licenze annuali per la circolazione:						
	a) di velocipedi;	Per ogni apparecchio e per ogni anno solare.	3.00	—	Mediante marche da applicare sulla licenza.	Id.	Le licenze di cui contro devono essere rinnovate entro i primi 15 giorni di ogni anno.
	b) di motocicli;	Id.	15.00	—	Mediante versamento diretto.	Id.	
	c) di vetture automobili ad uso privato;	Id.	50.00	—	Id.	Id.	
	d) di vetture automobili ad uso pubblico o di autocarri ad uso esclusivo e permanente di trasporto merci;	Id.	20.00	—	Id.	Id.	
	e) di trattrici.	Id.	15.00	—	Id.	Id.	
44	Licenze per apertura di pubblici esercizi e loro rinnovazioni e vidimazioni.	Per ogni licenza e per ogni anno solare.	2.00	—	Mediante marche da applicare sulla licenza.	Id.	Come al numero precedente.
45	Passaporti:						
	a) per l'Italia o per le Colonie italiane;	Per ogni persona.	5.00	—	Mediante marche.	Id.	Come all'art. 4 delle Norme. Rimangono ferme le disposizioni vigenti per il loro rilascio.
	b) per l'Estero;	Id.	10.00	—	Id.	Id.	Id.
46	Vidimazione di passaporti:						
	a) di persone agiate;	Id,	4.00	—	Id.	Id.	Id.
	b) di persone non agiate.	Id.	1.50	—	Id.	Id.	Id.
47	Fogli di via (passaporti per l'interno della Colonia) e relative vidimazioni annuali.	Id.	1.00	—	Id.	Id.	Id.
48	Polizze di carico:						
	a) per il trasporto di merce del peso non superiore a 50 kg.	Per ognuna.	0.10	—	Id.	Id.	Come all'art. 1 delle Norme.

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa Fissa	Tassa Proporzionale per ogni 100	Modo di pagamento	Da chi deve essere riscossa la tassa pagabile con versamento diretto	*Avvertenze*
			Rupie				
	b) per il trasporto di merce del peso da oltre 50 a 100 kg.	Per ognuna.	0.20	—	Mediante marche.	—	Come all'art. 4 delle Norme.
	c) per il trasporto di merce del peso oltre 100 kg.	Id.	0.50	—	Id.	—	Id.
49	Registri a madre e figlia per la spedizione delle polizze, dei titoli di azioni e obbligazioni delle quietanze o ricevute ed altri atti concernenti le operazioni delle Società anonime e in accomandita per azioni ed ogni altra sorta di carta, anche stampata, che si faccia servire alla formazione di detti atti.	Ogni pagina.	0.25	—	Id.	—	I registri devono essere assoggettati a tassa prima di farne uso. Le marche sono apposte ed annullate dall'ufficio incaricato del servizio di esazione della tassa.
50	Permessi annuali di portare armi non proibite, anche per uso di caccia e complessive licenze per caccia:	Per ogni permesso.	—	—	Mediante versamento diretto.	—	La tassa è applicata nelle diverse misure a fianco indicate, secondo la modalità e norme previste dal regolamento sulla caccia, approvato con D. Gov. 18 gennaio 1920, n. 2421.
	1°. Per armi lunghe da fuoco:						
	a) licenza speciale per sportman;	Per ogni permesso.	600	—	Mediante versamento diretto.	—	
	b) licenza speciale per funzionario e per colono;	Id.	120	—	Id.	—	
	c) piccola licenza.	Id.	20.00	—	Id.	—	
	2°. Per rivoltella o pistola o per altra arma di difesa personale.	Id.	5.00	—	Mediante marche.	—	Come all'art. 4 delle Norme.
51	Atti e scritti provenienti dall'estero prima che se ne faccia uso in Colonia.	Per ogni atto.	—	—	—	—	Si applicano le tasse previste per gli atti corrispondenti fatti in Colonia.

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa Fissa	Tassa Proporzionale per ogni 100	Modo di pagamento	Da chi deve essere riscossa la tassa pagabile con versamento diretto	Avvertenze
			Rupie				
52	Carte da giuoco . . .	Per ogni mazzo di 40 carte o meno.	0.50	—	Mediante versamento diretto.	Come all'art. 1	Le carte si devono presentare all'ufficio liquidatore per l'applicazione della tassa e del bollo. Il possesso, l'uso, la circolazione e la vendita delle carte non bollate e l'introduzione della carta da giuoco bollata, di un mazzo già usato in un altro mazzo di carte nuove, costituiscono contravvenzione. Le contravvenzioni sono punite con multa del quintuplo della tassa con un minimo di rupie 10 ed un massimo di rupie 100, salvo le maggiori pene stabilite dal Codice penale.
		Per ogni mazzo di un numero maggiore di carte.	0.80	—	Id.	Id.	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le colonie:
PIETRO LANZA DI SCALEA.

Numero di pubblicazione 1677.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 1676.

Approvazione della convenzione per il mantenimento della Regia università di Macerata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 3 e 82 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Veduto il Regolamento generale universitario approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;

Udito il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Macerata in data 23 agosto 1924, fra lo Stato e gli altri Enti e privati sovventori per il mantenimento della Regia Università di Macerata.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CASATI.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *novembre* 1924.
Atti del Governo, registro 230, *foglio* 1. — GRANATA.

Convenzione fra lo Stato, il Comune, la Provincia e il Consorzio Universitario di Macerata per il mantenimento della Regia Università di Macerata in applicazione del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

L'anno 1924 addì 23 agosto in Macerata.

Innanzi a me dott. Italo De Marzi di Raffaele, segretario delegato ai contratti presso la Regia Prefettura di Macerata ed alla presenza dei signori: Stacchiotti dott. Umberto di Giulio e Marchesini rag. Raffaele fu Bellarmino, testimoni noti ed idonei a termine di legge, si sono costituiti i signori:

1. Rosa cav. dott. Salvatore fu Cesare, consigliere di prefettura per il prefetto della Provincia assente, in rappresentanza dello Stato;
2. Costa marchese Lauro fu Alessandro, sindaco del comune di Macerata;
3. Prof. ing. Ferdinando Gallerani di Giambattista, ff. Presidente della Commissione Reale per la temporanea amministrazione della provincia di Macerata;

4. Comm. avv. Ferruccio Micciani fu Raimondo in rappresentanza del Consorzio universitario di Macerata;
5. Bachi prof. Riccardo Beniamino fu Israele, Rettore della Regia università di Macerata.

Si premette che il Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, sul nuovo ordinamento della istruzione superiore, include la Regia Università di Macerata fra quelle della categoria *B*), il cui mantenimento è in parte soltanto a carico dello Stato, e deve essere regolato mediante convenzione da stabilirsi fra lo Stato ed altri Enti;

Che il decreto citato prevede per il mantenimento della Regia Università di Macerata, il contributo annuo, a carico del bilancio dello Stato, in L. 150,000;

Che in base alla convenzione approvata con Regio decreto-legge 6 ottobre 1919, n. 2048, e a deliberazioni posteriori dell'Amministrazione comunale in data 20 novembre 1922 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 12 dicembre 1922, del Commissario prefettizio in data 24 luglio 1923, n. 6131, e dell'Amministrazione provinciale di Macerata in data 31 maggio 1922, n. 843-844, tali amministrazioni hanno finò ad ora concorso al mantenimento della Regia Università col contributo annuo di L. 30,000 per il Comune e di L. 27,500 per la Provincia;

Che a sensi dell'art. 66 del Regio decreto citato, i frutti del patrimonio attualmente pertinenti al Consorzio universitario di Macerata sono posti a disposizione dell'Università insieme con le altre entrate ivi enumerate;

Che in relazione all'ordinamento degli studi stabilito dalla presente convenzione, si prevede per il funzionamento dell'Università una spesa annua complessiva di L. 398,000;

Che ad integrare l'assegno fisso conferito dallo Stato, i cennati frutti patrimoniali e i proventi presunti dalle tasse scolastiche sino alla concorrenza del fabbisogno anzidetto, in seguito alle pratiche compiute dal Comitato provvisorio costituito a sensi dell'articolo 141 del decreto citato, le amministrazioni della provincia e del comune di Macerata hanno elevato i loro contributi per il mantenimento della Regia Università e precisamente la Provincia ad annue L. 88,000 con deliberazioni in data 10-24 novembre 1923 prese dalla Commissione Reale per la provincia di Macerata, ed il comune a L. 70 000 con deliberazione adottata il 29 novembre 1923 dal Commissario prefettizio per il comune di Macerata.

Tutto ciò premesso e ratificato dai singoli interessati su costituiti nelle rispettive rappresentanze o in proprio si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

La Regia Università di Macerata è costituita dalla sola facoltà di giurisprudenza.

Art. 2.

La Regia Università di Macerata è riconosciuta come Ente morale e cessa di essere considerato come tale il Consorzio universitario di Macerata costituito con Regio decreto 6 febbraio 1887, n. 4339, tra la provincia, il municipio e l'Università di Macerata e di cui all'art. 3 della convenzione approvata e resa esecutoria con Regio decreto-legge 6 ottobre 1919, n. 2048.

Art. 3.

Concorrono al mantenimento della Università, a partire dall'anno finanziario 1° ottobre 1924-30 settembre 1925, lo Stato con il contributo annuo di L. 150,000; la provincia di Macerata con il contributo annuo di L. 88,000 e il comune di Macerata con il contributo annuo di L. 70,000.

Art. 4.

Tanto il comune quanto la provincia di Macerata si obbligano a versare il rispettivo contributo mediante rate trimestrali anticipate, ed a garantire tale rispettivo contributo con il rilascio di delegazioni sulla sovrimposta.

Art. 5.

I sopravanzi dei capitali e rendite verificatisi fino al 30 settembre 1924 nell'attuale Azienda consorziale passano in proprietà della Università. A questa spetta il patrimonio già amministrato dal Consorzio universitario, costituito da titoli di Stato, mutui ipotecari, fondi depositati preso istituti di credito e da qualsiasi altra attività eventualmente risultante alla data sovra indicata.

Il patrimonio della Università è pure costituito dal materiale mobile di qualunque natura didattico e scientifico adibito ad uso dell'Università e dalla biblioteca universitaria.

In caso di soppressione della Regia Università di Macerata, la proprietà del patrimonio, in quanto sia costituito da titoli di Stato, mutui ipotecari, fondi depositati presso istituti di credito e altre attività fruttifere, spetterà agli Enti che avranno contribuito al mantenimento e funzionamento della Regia Università.

Gli Enti stessi, nella eventualità della soppressione e quindi del trasferimento della proprietà del patrimonio fruttifero, si obbligano a devolvere i frutti di tale patrimonio a fini di pubblica istruzione e di cultura.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, al quale è affidato il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Università di Macerata, è costituito come segue:

1° Dal Rettore che lo presiede.

In mancanza o impedimento del Rettore, la presidenza spetta a chi ne fa le veci.

2° Da un rappresentante dello Stato.

3° Dall'intendente di finanza della provincia.

4° Da due membri eletti dal Consiglio della facoltà tra i professori stabili.

In mancanza totale o parziale di professori stabili, dovrà farsi luogo alla elezione di professori di ruolo non stabili, i quali dureranno in carica fino a che sia possibile la loro sostituzione con professori stabili.

5° Da un rappresentante dell'Amministrazione comunale e da un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Macerata.

Queste amministrazioni designeranno anche ciascuna un membro supplente, il quale potrà intervenire alle sedute, ma, con voto deliberativo, solo in caso di assenza del corrispondente membro effettivo.

I membri elettivi componenti il Consiglio di amministrazione e quello scelto dal Ministero della Pubblica Istruzione durano in carica un triennio e possono essere rieletti o confermati. Il rappresentante scelto dal Ministro, ove, senza giustificati motivi non intervenga a tre adunanze consecutive decade dall'ufficio e deve essere sostituito.

I rappresentanti degli Enti sovventori s'intendono decaduti se, per qualsiasi ragione, il contributo dell'Ente, che essi rappresentano, venisse a mancare.

La pronuncia della decadenza è fatta dallo stesso Consiglio di amministrazione.

Oltre al Rettore e ai membri eletti dal Consiglio della facoltà, nessun membro del Consiglio di amministrazione può essere scelto fra coloro che a qualunque titolo appartengono all'Università.

Il Consiglio è costituito con decreto del Ministero dell'istruzione.

Art. 7.

Il ruolo organico del personale insegnante per la Università è costituito da 12 posti.

Art. 8.

Il rendiconto consuntivo dell'Università viene comunicato, a cura del presidente del Consiglio di amministrazione, al Comune e alla provincia di Macerata.

Art. 9.

La presente convenzione andrà in vigore il 1° ottobre 1924.

Il presidente del Consiglio di amministrazione dell'Università riceverà in consegna dalla Commissione amministrativa del cessante Consorzio il patrimonio a questa spettante. Di tale consegna si farà constare mediante verbale, anche agli effetti dell'articolo 3 della presente convenzione.

Art. 10.

La presente convenzione non sarà valida sino a che non sia stata approvata con Regio decreto, a norma dell'art. 82 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Art. 11.

La presente convenzione non importa spese perchè si intende redatta nell'interesse dell'Amministrazione.

Letto, approvato e sottoscritto come appresso, in triplice originale.

Salvatore Rosa, per il Prefetto.
Lauro Costa, sindaco di Macerata.
Gallerani Ferdinando, per il presidente della Commissione Reale per la provincia di Macerata.
Ferruccio Micciani, rappresentante il Consorzio universitario.
Riccardo Beniamino Bachi, rettore Regia Università.
Umberto Stacchiotti, testimonio.
Raffaele Marchesini, id.
De Marzi Italo, delegato ai contratti.

Macerata, 28 agosto 1924.

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Il segretario delegato ai contratti: De Marzi.

NB. — Si omettono gli allegati contenenti le deliberazioni degli Enti.

Numero di pubblicazione **1678.**

REGIO DECRETO 25 luglio 1924, n. **1659.**

Contributo scolastico del comune di Sesto al Reghena.

N. **1659.** R. decreto 25 luglio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Sesto al Reghena, della provincia di Udine, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 5577.45 col R. decreto 17 gennaio 1915, n. 252, viene elevato a L. 17,169.45, a decorrere dal 1° ottobre 1923.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1924.

Numero di pubblicazione **1679.**

REGIO DECRETO 25 luglio 1924, n. **1660.**

Contributo scolastico del comune di Oneglia.

N. **1660.** R. decreto 25 luglio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Oneglia, della provincia di Imperia, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, viene fissato in L. 44,600.16, a decorrere dal 1° luglio 1923.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1924.

Numero di pubblicazione **1680.**

REGIO DECRETO 2 ottobre 1924, n. **1662.**

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Zara.

N. **1662.** R. decreto 2 ottobre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Zara ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1924.

Numero di pubblicazione **1681.**

REGIO DECRETO 2 ottobre 1924, n. **1663.**

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio istituto tecnico Mario Pagano, in Napoli.

N. **1663.** R. decreto 2 ottobre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio istituto tecnico Mario Pagano in Napoli, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1924.

Numero di pubblicazione **1682.**

REGIO DECRETO 2 ottobre 1924, n. **1664.**

Modificazioni allo statuto della fondazione « Ulisse Dini » presso l'Università di Pisa.

N. **1664.** R. decreto 2 ottobre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene modificato lo statuto della Fondazione « Ulisse Dini » presso l'università di Pisa.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1924.

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1924.

Norme per l'autorizzazione ad impiantare stabilimenti di raffinazione ed elaborazione di olii minerali.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2553, che stabilisce il regime doganale degli olii minerali;

Visto il decreto-legge 4 maggio 1924, n. 748, col quale furono apportate modificazioni al Regio decreto suddetto;

Di concerto con il Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione prescritta dall'art. 5 del decreto-legge 4 maggio 1924, n. 748, può essere rilasciata a chi dimostri con certificato della Camera di commercio di esercitare uno stabilimento per la trasformazione o la rettificazione degli olii minerali o dei residui della distillazione degli olii medesimi.

L'autorizzazione potrà essere rilasciata agli esercenti di nuovi stabilimenti che sorgeranno allo stesso fine.

L'istanza per ottenere l'autorizzazione stessa deve essere corredata dalla quietanza del versamento della tassa di licenza e contenere la dichiarazione della ditta esercente lo stabilimento di sottomettersi alle disposizioni del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2553, e del decreto-legge suindicato e alle norme vigenti.

Art. 2.

Gli olii minerali greggi « altri » e i residui « altri », considerati dall'art. 1 del decreto suindicato, devono essere lavorati esclusivamente negli stabilimenti che hanno avuta l'autorizzazione, e mediante processi di distillazione, di rettificazione o di purificazione con trattamenti chimici; oppure mediante trattamenti pirogenici (cracking) o catalitici e con qualsiasi altro processo, compresi quelli per idrogenazione, che abbia per fine la trasformazione degli olii stessi.

Per gli olii minerali in genere nessuna operazione di quelle suindicate o anche di miscele, pure con sostanze estranee, può essere eseguita fuori degli stabilimenti autorizzati.

Art. 3.

L'istanza deve essere corredata dalla pianta dello stabilimento dalla quale risultino:

1° i locali di cui esso si compone e l'uso al quale ciascuno è destinato;

2° le vasche, i recipienti e i serbatoi destinati per la custodia delle materie da lavorare e dei prodotti e la rispettiva capacità;

3° gli apparecchi ed i meccanismi che servono per le operazioni di distillazione, trasformazione o rettificazione, lavatura e depurazione dei prodotti;

4° il processo per la preparazione dei prodotti.

Le vasche, i recipienti, i serbatoi e gli apparecchi di cui ai numeri 2° e 3° devono essere collocati nell'interno dello stabilimento, non avere comunicazioni che non siano accessibili e verificabili in tutte le loro parti e non siano approvate dall'Amministrazione delle finanze.

La pianta dello stabilimento, approvata dall'Amministrazione stessa, viene allegata all'autorizzazione la quale deve essere custodita nello stabilimento ed esibita agli agenti dell'Amministrazione ad ogni loro richiesta.

Art. 4.

Nell'interno dello stabilimento devono essere messi a disposizione dell'Amministrazione finanziaria locali sufficienti per il personale finanziario.

Saranno altresì messi a disposizione di un chimico dell'Amministrazione finanziaria locali ad uso ufficio e di laboratorio di analisi fornito di tutti gli apparecchi necessari.

Tutte le spese relative di impianto e di esercizio, comprese quelle di illuminazione e di riscaldamento, nonchè l'indennità dovuta al personale finanziario, saranno a carico della ditta.

Art. 5.

Gli olii ed i residui arrivati dall'estero e destinati alla lavorazione, possono essere depositati presso gli stabilimenti in cisternoni o magazzini approvati dalla Dogana, ai quali saranno applicabili le disposizioni doganali relative ai depositi in magazzini di proprietà privata.

Quando tali depositi siano compresi nel recinto dello stabilimento soggetto a vigilanza, la cauzione da prestarsi per tali depositi sarà ragguagliata al 20 % dei diritti di confine relativi alle merci depositate.

Art. 6.

La tassa di vendita, di cui all'art. 6 del decreto-legge 4 maggio 1924, n. 748, si applica ai prodotti, che vi siano soggetti a norma di legge, comunque ottenuti coi metodi di rilavorazione, trasformazione o miscela indicati nell'art. 2.

Per le miscele l'ammontare della tassa è determinato dal quantitativo dei prodotti, comunque derivati da olii minerali o da carboni fossili, che sono entrati nella composizione, e per il quale la tassa non sia stata già riscossa.

Qualora il prodotto sia, per qualità o per quantità, soggetto ad una tassa di vendita maggiore di quella eventualmente già pagata, è dovuto il supplemento di tassa per la diversa qualità o per il maggior peso ottenuti.

Art. 7.

L'ufficio finanziario delegato alla vigilanza deve tenere un registro generale di carico e scarico dal quale risultino, nel carico, le estrazioni degli olii ed i residui e, nello scarico, le estrazioni, distinte per qualità, dei prodotti lavorati con riferimento, rispettivamente, alle bollette di importazione e ai documenti di estrazione, nonchè i risultati delle analisi relative.

Art. 8.

La ditta deve, in ogni tempo ed a semplice richiesta dell'ufficio finanziario addetto allo stabilimento, mettere a disposizione, per consultazioni e riscontro, i propri registri di magazzino, di lavorazione, di analisi dei prodotti greggi, dei semilavorati e di quelli lavorati.

Ai funzionari ed agli agenti della finanza deve essere dato libero accesso in tutti i locali dello stabilimento, e deve essere permesso il prelevamento, a scopo di analisi, di campioni dei vari prodotti all'entrata ed all'uscita della fabbrica, ed eventualmente anche durante il corso della lavorazione.

Roma, addì 14 ottobre 1924.

Il Ministro per l'economia nazionale:
NAVA.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso per esami per 25 posti di disegnatore aggiunto nel personale dei disegnatori delle Direzioni delle costruzioni navali della Regia marina.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il decreto Ministeriale in data 27 aprile 1924 col quale venne indetto un concorso a 50 posti di disegnatore aggiunto nel personale dei disegnatori per le Direzioni delle costruzioni navali;

Visto il decreto Ministeriale in data 9 settembre 1924, col quale è stata approvata la graduatoria dei vincitori del concorso suddetto;

Considerato che dei trenta posti messi a concorso soltanto cinque sono stati coperti e riconosciuta la necessità d'indire un nuovo concorso per coprire gli altri 25 posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per 25 posti di disegnatori aggiunti con lo stipendio annuo di L. 7000 lorde oltre il supplemento di attività di L. 500 ripartiti nelle seguenti categorie del personale dei disegnatori delle Direzioni delle costruzioni navali della Regia marina e per il numero dei posti a fianco di ciascuna indicato (1).

Disegnatori aggiunti delle Direzioni delle costruzioni navali delle seguenti specialità:

Meccanici	N. 6
Navali	» 19
Totale	N. 25

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata di L. 3 e corredate dei necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della marina, Direzione generale dei personali civili ed affari generali, e pervenire non oltre 40 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) la specialità per la quale intendono concorrere;
b) il loro preciso recapito;
c) i documenti annessi alle domande;
d) che accettano qualsiasi destinazione.

Le domande degli invalidi di guerra, debitamente documentate, dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità di cui al n. 9 dell'art. 4; quelle dei sottufficiali del Corpo Reale Equipaggi, pure debitamente documentate, dovranno essere inviate al Ministero per il tramite del Comando superiore del Corpo Reale Equipaggi di Spezia che vi allegherà i documenti di cui al n. 10 del seguente art. 4.

(1) Il ruolo organico del personale dei disegnatori delle Direzioni delle costruzioni navali comprende i seguenti posti:

Disegnatori aggiunti con lo stipendio da L. 7000 a L. 9500 oltre L. 500 di supplemento di attività. Si può essere promossi disegnatori dopo 4 anni.

Disegnatori con lo stipendio da L. 9500 a L. 11,600 raggiungibili in 13 anni oltre L. 600 di supplemento di attività, ecc.

Capi disegnatori con lo stipendio da L. 11600 a L. 13,700 raggiungibili in 13 anni, oltre L. 800 di supplemento di attività.

Capi disegnatori principali con lo stipendio da L. 13,700 a L. 16,000 raggiungibili in 12 anni, oltre L. 1000 di supplemento di attività.

Art. 3.

Potranno prendere parte al concorso:

a) i sottufficiali del Corpo Reale Equipaggi che, pur non avendo i titoli di studio prescritti alla data di pubblicazione del presente decreto, si trovino in nota fra gli aspiranti ad impiego civile in base all'art. 20 del R. decreto-legge 20 ottobre 1919, n. 1988, purchè ne facciano domanda entro il termine stabilito dal precedente articolo;

b) gli impiegati di ruolo dell'Amministrazione marittima di categoria inferiore, in servizio al 30 settembre 1922;

c) gli altri cittadini italiani che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Atto di nascita legalizzato da cui risulti che alla data del presente decreto l'aspirante ha compiuto i 18 anni e non oltrepassato i 30 anni di età;

Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-1918, il limite massimo di età è elevato a 35 anni.

Per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, il limite stesso è elevato ad anni 39.

Per coloro che già siano impiegati di ruolo della Amministrazione, o sottufficiali del Corpo Reale Equipaggi, si prescinde da qualsiasi limite di età.

2. Certificato di cittadinanza italiana, legalizzato.

3. Certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato, legalizzato.

4. Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante, legalizzato dal prefetto o dal sotto prefetto.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

5. Certificato dell'esito di leva.

6. Diploma originale di licenza di istituto nautico (sezione macchinisti e costruttori) oppure di licenza di istituto professionale di terzo grado o di istituto tecnico (sezione industriale, vecchio ordinamento). Sono esclusi titoli equipollenti.

I cittadini italiani divenuti tali in relazione al trattato di pace, potranno produrre i titoli di istituti corrispondenti della cessata Monarchia austro-ungarica.

7. Fotografia di data recente autenticata e legalizzata sulla quale deve essere apposto di pugno dell'aspirante il proprio nome e cognome.

8. Quietanza dell'ufficio del registro da cui risulti che l'aspirante ha pagato la tassa di ammissione al concorso di L. 25.

9. Gli invalidi di guerra oltre ai suddetti documenti, devono produrre la dichiarazione d'invalidità anche agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, che dev'essere rilasciata dalla sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

10. Il Comando superiore del Corpo Reale Equipaggi nel trasmettere le istanze dei sottufficiali del Corpo Reale Equipaggi al Ministero (Direzione generale del personali civili e degli affari generali) vi allegherà i seguenti documenti:

a) certificato attestante che il sottufficiale si trovava compreso tra gli aspiranti ad impiego civile alla data di pubblicazione del presente decreto;

b) specchio caratteristico.

Art. 5.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica che sarà accertata all'atto della sua presentazione mediante visita medica inappellabile eseguita da due ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice, nominata dal Ministero della marina, sarà così composta:

Presidente: un colonnello del Genio navale.

Membri:

un tenente colonnello o maggiore del Genio navale;
un capitano del Genio navale con le funzioni di segretario;
un capo disegnatore principale della relativa specialità;
un professore di fisica di istituto tecnico o nautico od istituto professionale di terzo grado.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte, prove grafiche e orali, giusta i programmi annessi al presente decreto.

Essi avranno luogo a Spezia e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati ai singoli interessati e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38, 39 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, circa disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 8.

I temi delle prove scritte e grafiche saranno formulati dalla Commissione giudicatrice, e, sempre quando ciò sia possibile, tale formulazione sarà fatta immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art. 9.

L'ammissione alle prove orali e all'idoneità è regolata dall'articolo 39 del R. decreto n. 2960, precedentemente citato. Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di dieci punti. La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova per il coefficiente assegnato alla materia corrispondente e sommando quindi i prodotti così ottenuti. Per la matematica il prodotto suddetto viene effettuato moltiplicando la media dei punti riportata nelle due prove (orale e scritta) per il relativo coefficiente.

Art. 10.

I posti messi a concorso:

1. Saranno conferiti in ordine di merito ai candidati idonei di cui alla lettera *a*) dell'art. 3 per non più della metà dei posti messi a concorso.

2. Ai candidati idonei di cui alla lettera *b*) dell'art. 3 in ordine di merito.

3. Il 10% al massimo del ruolo organico sarà riservato agli aspiranti invalidi di guerra dichiarati idonei.

4. La metà al massimo di posti che risulteranno vacanti, dopo quelli concessi ai concorrenti di cui ai numeri 1 e 2 di questo articolo, sarà riservata ai concorrenti, risultati idonei che abbiano partecipato alla guerra 1915-18 in qualità di combattenti ai sensi del 2° comma dell'art. 41 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e relative modificazioni.

5. I rimanenti posti messi a concorso saranno conferiti ai giovani non appartenenti alle categorie *a*), *b*) del ripetuto art. 3.

La Commissione giudicatrice formulerà distinte graduatorie per ciascuna delle categorie di candidati sopra menzionati, per ordine di punti, fino a raggiungere il numero dei posti messi a concorso per ciascuna specialità.

A parità di merito si applicherà la norma dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Le graduatorie dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto dal Ministro per la marina e pubblicate sul Foglio d'ordini del Ministero.

Il Ministero della marina potrà provvedere alla sostituzione di coloro tra i dichiarati vincitori del concorso che non raggiungessero entro il termine stabilito la residenza loro assegnata.

Tale sostituzione sarà effettuata mediante assunzione in servizio, in ordine di graduatoria, di altrettanti candidati dichiarati idonei.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno, con decreto Ministeriale, assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito dalle tabelle in vigore.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo.

Art. 12.

Durante il periodo di esperimento, verrà corrisposto agli assunti in servizio, un assegno mensile di L. 450 lorde.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 ottobre 1924.

Il Ministro: REVEL.

Programma per gli esami di concorso ai posti di disegnatore aggiunto nella Regia marina.

N. delle materie	Materie degli esami	Coefficiente	Se l'esame è scritto orale o pratico	*Annotazioni*
1	Composizione italiana	2	scritto (1)	(1) La durata delle prove scritte è fissata in 6 ore e deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi.
2	Lingue estere	1	scritto (1)	
3	Matematica	3	scritto (1) e orale	
4	Fisica e chimica	2	orale	(2) La durata della prova grafica è stabilita dalla Commissione che potrà anche distribuirne la esecuzione in due giornate.
5	Nozioni speciali	2	orale	
6	Disegno	3	grafico (2)	

MATERIA N. 1.

COMPOSIZIONE ITALIANA.

Svolgere un tema di argomento attinente alla vita professionale.

MATERIA N. 2.

LINGUE ESTERE.

Obbligatoria la traduzione in italiano dal francese e facoltativa quella dall'inglese o dal tedesco.

MATERIA N. 3.

MATEMATICA.

a) *Prova scritta*:

Risoluzione di un problema di aritmetica od algebra e di uno di geometria o trigonometria in base ai programmi sottoindicati.

b) *Prova orale*:

Aritmetica:

1. I numeri interi — Le tre operazioni dirette e le prime due inverse.
2. Divisibilità — Cenni sui numeri primi — Massimo comun divisore e minimo comune multiplo.
3. Numeri frazionari — Principali proprietà ed operazioni su di essi.
4. Potenza di un numero — Potenze con esponente intero, positivo, negativo o nullo.
5. Radice quadrata dei numeri razionali positivi — Calcolo dei radicali — Potenze con esponente frazionario.
6. Frazioni e numeri decimali — Operazioni relative.
7. Sistema metrico decimale — Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso.
8. Cenni sui numeri complessi.
9. Proporzionalità fra le grandezze — Regola del tre semplice e del tre composto.

Algebra:

1. Espressioni letterali — Operazioni sui monomi e polinomi interi.
2. Trasformazioni e semplificazioni di espressioni algebriche — Calcolo dei valori di esse, per particolari valori delle lettere.
3. Generalità sulla teoria elementare delle equazioni — Risoluzione delle equazioni di primo grado ad una incognita.
4. Sistemi di equazioni di primo grado — Problemi di primo grado.
5. Equazioni di secondo grado ad una incognita — Equazioni riducibili al secondo grado.
6. Sistemi semplici di equazioni di grado superiore al primo — Problemi di secondo grado.
7. Progressioni aritmetiche e geometriche — Logaritmi — Proprietà relative — Logaritmi a base 10 — Uso delle tavole ed applicazioni.
8. Coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio — Rappresentazione grafica delle funzioni.

N.B. — Il candidato dimostrerà essenzialmente la conoscenza del suindicato programma nella risoluzione di esercizi pratici.

Geometria piana:

1. Nozioni preliminari: Rette, angoli, costruzioni di angoli, rette perpendicolari oblique, parallele e proprietà relative.
2. Triangoli, eguaglianze dei triangoli, quadrato, parallelogrammi, rettangoli, trapezio, poligoni — Misure delle rette, misure degli angoli.
3. Circonferenza — Mutua posizione di rette e circonferenze — Corde — Angoli al centro ed inscritti — Poligoni inscrivibili e circonscrivibili — Poligoni regolari.
4. Equivalenza di figure piane — Proporzioni fra grandezze — Teorema di Pitagora ed applicazione — Teorema di Talete e similitudini.
5. Aree delle figure piane — Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Geometria solida:

1. Rette e piani nello spazio — Angoli diedri.
2. Nozioni sui poliedri e particolarmente sul prisma, sul parallelopipedo e sulla piramide.
3. Nozioni sul cono, sul cilindro e sulla sfera.
4. Nozioni sulla equivalenza dei poliedri.
5. Misura della superficie e dei volumi dei solidi più comuni.

Trigonometria piana:

Nozioni di trigonometria rettilinea — Linee trigonometriche — Definizioni — Principali relazioni fra le linee trogonometriche — Tavole logaritmiche, trigonometriche e loro uso — Risoluzione dei triangoli.

Geometria descrittiva:

Nozioni — Proiezioni ortogonali — Problemi elementari riguardanti punti, rette, piani, sezioni piane, sviluppi e intersezioni di poliedri, cilindri, coni, ecc.

MATERIA N. 4.

FISICA ED ELEMENTI DI CHIMICA.

Fisica ed elementi di meccanica:

1. Nozioni sui movimenti dei corpi — Velocità ed accelerazione — Composizione dei movimenti.
2. Forze: composizione delle forze — Coppie: composizione delle coppie.
3. Corpi solidi, rigidi — Macchine semplici.
4. Gravità, centro di gravità — Caduta dei gravi libera o sopra un piano inclinato — Pendolo.
5. Lavoro e potenza — Energia di moto e di posizione — Conservazione dell'energia.

Idrostatica:

6. Corpi liquidi — Pressione dell'interno e alla superficie — Principio di Archimede e sue applicazioni.

Aerostatica:

7. Corpi aeriformi — Pressione e loro misura — Barometro — Macchine pneumatiche e pompe — Cenni sulla navigazione aerea.

Ottica:

8. Luce e sua propagazione — Intensità della luce e sua misura.
9. Riflessione della luce — Specchi piani e sferici — Rifrazione della luce — Prismi e lenti.
10. Strumenti ottici ed in particolare cannocchiali — Cenno di spettroscopia.

Termologia:

11. Temperatura e calore e loro misura — Calore specifico — Equivalenza di calore e lavoro — Sorgenti di calore.

12. Propagazione del calore — Dilatazione termica — Cambiamenti di stato fisico.

Acustica:

13. Produzione del suono — Propagazione del suono nei vari mezzi e disposizioni per facilitarla — Caratteri distintivi dei suoni — Risonanza — Interferenza.

Elettricità e magnetismo:

14. Fenomeni e concetti fondamentali di elettrostatica e magnetostatica — Elettroforo di Volta e macchina elettrica ad induzione — Corrente elettrica e sue manifestazioni magnetiche, termiche, chimiche — Misura della corrente.
La pila e l'accumulatore.

15. Campo magnetico terrestre e declinazione ed inclinazione magnetica.

16. Induzione elettromagnetica — Rocchetto di induzione — Alternatore e dinamo — Trasformatore di corrente alternata — Motore a corrente continua ed a corrente alternata.

17. Applicazione della corrente elettrica al trasporto dell'energia, illuminazione, telegrafia e telefonia — Radiotelegrafia.

Elementi di chimica:

1. Cenno sui vari fenomeni naturali.
2. Leggi delle combinazioni — Equivalenti chimici — Ipotesi atomica e molecolare.
3. Pesi atomici e pesi molecolari.
4. Simboli e formule — Equazioni — Regole di nomenclatura.
5. Ossigeno ed azoto — Aria atmosferica — Combustione — Fiamma.
6. Ozono ed acqua ossigenata.
7. Cloro ed acido cloridrico.
8. Zolfo ed idrogeno solforato — Acidi solforoso e solforico.
9. Ammoniaca, acidi nitroso e nitrico.
10. Fosforo ed acidi fosforici, fosfati e perfosfati.
11. Carbonio e silicio e loro composti ossigenati.
12. Generalità sui metalli e sulle leghe.
13. Provenienze, caratteri, applicazioni dei metalli più importanti
14. Ossidi, idrati e sali più notevoli.

MATERIA N. 5.

NOZIONI SPECIALI.

Disegnatori navali.

1. Cenni sui diversi tipi di nave, sia mercantili che da guerra, sia a vapore che a vela — Galleggianti diversi — Registri di classificazione.

2. Cenni sommari sulle navi in legno — Cenni sullo scopo, sulla disposizione e struttura delle varie parti che compongono lo scafo.

3. Cenni sommari sulla velatura e sulla distribuzione di essa tra i diversi alberi — Piani di velatura — Centro velico.

4. Navi in ferro — Cenni sullo scopo e sulla disposizione e struttura delle varie parti che compongono lo scafo — Strutture longitudinali e trasversali — Applicazione del registro italiano.

5. Cenni sullo scopo e sulle disposizioni generali dei principali accessori di allestimento e delle principali installazioni interne delle navi.

6. Cenni sullo scopo del tracciamento alla sala e modo di formarlo.

7. Nozioni sull'equilibrio dei galleggianti — Centro di carena e metacentro — Condizioni di stabilità — Momenti e bracci di stabilità — Curve di stabilità.

8. Esposizione dei metodi per eseguire i calcoli di spostamento e di stabilità, per la ricerca delle posizioni del centro di carena, del metacentro trasversale e del metacentro longitudinale.

9. Cenni sulla propulsione delle navi, sulla resistenza dei fluidi del movimento e sulla resistenza delle navi, al moto diretto — Metodo di Fronde.

10. Cenni sulle proprietà fisiche e meccaniche dei principali materiali impiegati nelle costruzioni navali — Ferro, acciaio per costruzioni navali, rame, bronzo, ottone, zinco, legnami, resine, pitture, ecc.

11. Nozioni sulla resistenza dei materiali, azioni deformanti — Trazione, compressione, taglio, torsione, flessione ed azioni combinate — Applicazioni per casi semplici di costruzione.

12. Concetto generale del funzionamento dell'apparato motore completo di una nave — Propulsori.

13. Cenni generali sulle motrici principali — Nomenclatura delle varie parti di esse e dei loro accessori.

14. Cenni generali sulle caldaie di vario tipo — Nomenclatura delle varie parti di esse e dei loro accessori.

15. Cenni generali sui condensatori ad iniezione e a superficie — Nomenclatura delle loro parti ed accessori.

16. Cenni generali sulle varie tubolature — Nomenclatura delle loro parti ed accessori.

17. Cenni sulle motrici ausiliarie delle navi — Nomenclatura delle loro parti ed accessori.

18. Cenni sui motori a combustione interna ed a scoppio.

Disegnatori meccanici.

1. Cenni sul funzionamento del vapore nelle motrici termiche — Pressione — Espansione — Distribuzione — Potenza indicata — Indicatore di Watt — Potenza effettiva — Freni dinamometrici — Torsiometri.

2. Produzione del vapore — Fornelli — Griglie — Polverizzatori — Combustibili — Tiraggio naturale e artificiale.

3. Caldaie tubolari — Caldaie a tubi d'acqua sia di tipo pesante che di tipo leggero — Pregi e difetti relativi — Accessori delle caldaie — Cenni sui surriscaldatori.

4. Tipi principali dei motori marini — Cilindri, incastellature, fondazioni, cuscinetti — Organi di trasmissione del movimento — Organi esterni ed interni della distribuzione del vapore — Accessori — Volani e regolatori per le macchine tipo terrestre.

5. Condensatori ad iniezione e a superficie — Pompe d'aria e di circolazione.

6. Tubolatura del vapore, valvole ed accessori.

7. Motori a combustione interna ed a scoppio — Descrizione — Nomenclatura — Funzionamento.

8. Propulsori — Alberi portaelica ed astucci — Cuscinetti reggispinta.

9. Macchine ausiliarie — Pompe — Eiettori — Servomotori del timone — Argani e verricelli — Complessi elettrogeneratori — Distillatori — Trasmettitori d'ordini.

10. Cenni sul proporzionamento dei principali organi degli apparati motori.

11. Nozioni sulla resistenza dei materiali — Azioni deformanti — Trazione, compressione, taglio, flessione, torsione ed azioni combinate — Applicazioni a organi elementari di apparati motori.

12. Tipi di navi da guerra e mercantili — Nomenclatura generale delle navi.

13. Navi in legno e in ferro — Nomenclatura delle varie parti delle strutture.

14. Cenni sommari sulla velatura e nomenclatura relativa.

15. Cenni sommari degli accessori di allestimento — Scopo e nomenclatura delle varie parti.

MATERIA N. 6.

DISEGNO

Disegnatori navali.

a) Esecuzione di un disegno di nave o di parte di essa in base a rilevato dal tracciato alla sala o ad elementi dati.

b) Rilievo dal vero o da un modello di estesa parte di nave.

Disegnatori meccanici.

Esecuzione di un disegno di parti di macchine o caldaie, con speciale riguardo agli apparati marini rilevato dal vero, oppure da bozzetti quotati o da norme stabilite e date dalla Commissione.

Il Ministro: REVEL.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato